

TORNATA DELL'8 APRILE 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. Richiamo, indi approvazione del verbale — Sunto di petizioni — Omaggio del senatore Aporti — Continuazione della discussione sul progetto di legge concernente l'abolizione del foro ecclesiastico — Il senatore di Calabiana impugna la legge — Discorso del ministro dell'istruzione pubblica — Parla contro il senatore Fantini — Si rigetta la proposta di chiudere la discussione generale — Parlano in favore i senatori Di Gattinara, Des Ambrois, Sauli, De Fornari, D'Azeglio, Franzini, Cibrario, Alberto Ricci — Dichiarazione della minoranza della Commissione — Chiusura della discussione generale — Dichiarazione della minoranza della Commissione — Riassunto del relatore — Approvazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge — Osservazioni del senatore Giulio sull'articolo 7 — Risposta dei senatori Demargherita e Gallina e del guardasigilli — Volazione e approvazione.

La seduta è aperta alle ore 12 3/4 meridiane.

CIBRARIO, segretario, dà lettura del processo verbale.

RICHIAMO SUL PROCESSO VERBALE.

PLEZZA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Plezza ha la parola.

PLEZZA. Nel processo verbale si è detto che per provare non trattarsi, nel progetto di legge ora in discussione, di diritti essenziali della Chiesa, io ho portato per argomento che se così fosse, ciò da noi non si potrebbe discutere. L'idea è giusta, ma non precisa. Io ho detto, per provare questo assunto che, se si trattasse di un diritto essenziale della Chiesa, se si trattasse dell'autorità che Cristo ha commesso alla Chiesa, allora non potrebbero qui sedere a discutere i prelati, non essendo il Senato competente a questa discussione, perchè essa dovrebbe farsi in un Concilio. Ho detto che la loro presenza nel Senato, ed il prendersi da essi parte alla discussione ed alla votazione della legge, mostra chiaramente che non si tratta di un diritto essenziale della Chiesa.

CIBRARIO, segretario. Il processo verbale non è che un sunto di quello che si è detto, ed è impossibile che esso entri in tali specificazioni. L'idea dominante nel discorso del senatore Plezza a me pare sufficientemente renduta. L'entrare in siffatte particolarità sembrami cosa che oltrepasserebbe i confini assegnati ad un processo verbale.

PLEZZA. L'idea non mi pare neppure sufficientemente spiegata, poichè io recai ad argomento la presenza dei vescovi che prendono parte alla discussione, mentre invece il processo verbale esprime aver io voluto servirme di prova dichiarando l'incompetenza nostra. La competenza è provata, poichè la presenza dei prelati è già provata dal fatto.

Non insisto su questo, perchè non tengo molto che sia espresso in un modo piuttosto che in un altro; ma intendo soltanto rettificare l'opinione che potrebbe formarsi alla lettura del processo verbale.

(Il processo verbale è approvato.)

SUNTO DI PETIZIONI.

PRESIDENTE. Prego il senatore Cibrario a dar lettura del sunto delle petizioni state ultimamente presentate al Senato.

CIBRARIO, segretario (Legge):

288. Il Consiglio comunale e settantaquattro abitanti di Piverone,

289. Quarantatré abitanti di Ronco, Valprato e Campiglia,

290. Ottanta abitanti di Piasco,

291. Sessanta abitanti di Limone,

292. Sessantotto abitanti di Cambiano,

293. Duecentoventi abitanti di Bricherasio,

294. Centouno del mandamento di Vico,

295. Quarantasei abitanti di San Maurizio,

296. Centosessantasei abitanti di Chambéry,

297. Quarantadue abitanti di Torino,

Chiedono che venga adottata la legge per l'abolizione del foro ecclesiastico.

298. Tredici abitanti di Castelnuovo in Canavese,

299. Centocinque abitanti di Cuneo,

300. I canonici, beneficiati, sacerdoti e chierici della collegiata e parrochi di Masserano,

301. Centosessantotto abitanti della provincia di Cuneo.

302. L'arcivescovo e clero della diocesi di Cagliari,

Chiedono che sia rigettata la legge per l'abolizione del foro ecclesiastico.

OMAGGIO.

PRESIDENTE. Il senatore Aporti fa omaggio al Senato di alcuni esemplari di una *Statistica degli asili d'infanzia*.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ABOLIZIONE DEL FORO ECCLESIASTICO E DI ALTRE IMMUNITÀ.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione sul progetto di legge per l'abolizione del foro ecclesiastico.

La parola è al senatore Di Calabiana.

DI CALABIANA. Dirò brevi parole, o signori, intorno al grave argomento di cui si tratta, non già che io porti fiducia di porlo in maggior luce di quello che fecero i distinti oratori i quali mi precedettero, ma piuttosto per far conoscere

colla pubblicità del mio voto, che solo un sacro debito di coscienza mi guida in questa deliberazione.

Io accetto in massima parte le argomentazioni di coloro i quali hanno combattuta la proposta legge, e noterò come la medesima, emanata senza l'assenso della Santa Sede, non solo è illegale, ma può trarre seco lamentevoli conseguenze.

Illegale io chiamo quella riforma che si opera da civile Governo indipendentemente dalla romana Sede sopra quelle materie le quali, oltre di essere ecclesiastiche per natura e regolate da speciali leggi canoniche, sono state definite col mutuo accordo dei due poteri. Ora, chi v'ha di voi, o signori, che ignori come la proposta legge ripugni col diritto costituito e vigente delle ecclesiastiche discipline, delle canoniche leggi e dei concordati?

Si disse che queste canoniche leggi, raccolte massimamente dal Tridentino Concilio nel capo 20, sessione 23, *De reformatione*, non sono che semplici ammonizioni disgiunte dalla minaccia delle censure. Ma forse non avvertiva il dottissimo magistrato che ciò asseriva, appoggiato all'autorità dell'istorico Pallavicini, che se temperò il Pontefice le espressioni del decreto a favore dei principi, non lasciò però ad un medesimo tempo di confermare le precedenti apostoliche sanzioni contro i violatori delle ecclesiastiche immunità.

Decernit et precipit.... sacros canones, Concilia generalia omnia, nec non alias apostolicas sanctiones in favorem ecclesiasticarum personarum, libertatis ecclesiasticæ, et contra eius violatores editas, quæ omnia etiam præsentis decreto innovat, exacte ab omnibus observari debere.

Non isfuggiva all'avvedutezza del chiarissimo relatore della Commissione la dichiarazione di queste pene canoniche, e si adoperava egli a dimostrare come le censure poste a fianco delle ordinazioni della Chiesa non avessero maggior vigore di queste, quali asseriva lesive dei diritti del civil principato, e quindi insussistenti.

Signori, le ordinazioni della Chiesa non sono mai lesive della civile sovranità dello Stato, quando questo col solo fatto di riconoscere la religione cattolica, quale religione dello Stato, circoscrive la propria autorità, e si obbliga di rispettare esplicitamente le leggi della Chiesa. Adottato il primo articolo dello Statuto, il Governo non può riconoscere la Chiesa quale suprema autorità, siccome non può non assoggettarsi alla disciplina della Chiesa, la quale, tuttochè mutabile, non può però moderarsi e cangiarsi se non da chi ne ha la pienezza della facoltà. Lo Stato e la Chiesa professando la stessa fede, propugnando la stessa causa devono accordarsi naturalmente e sostenersi a vicenda. Io so bene che da questo intimo commercio, da questa continua comunicazione possono uscire delle lotte; ma queste lotte devono ricomporsi cogli uffizi di mutua amicizia dei due poteri.

In ciò poi, a mio avviso, consiste l'erroneo principio con cui vuoi attribuire tanta estensione di dominio allo Stato, e rendere a lui suddita e serva la Chiesa che si suole argomentare dall'esempio di altre nazioni, le quali si limitano per legge fondamentale a garantire una eguale protezione ad ogni culto ricevuto, quanto all'opposto la nostra patria, la quale si gloria di aver scritto in fronte allo Statuto: « La religione cattolica, apostolica, romana, è la sola religione dello Stato, » non può in ordine alle leggi della Chiesa dipartirsi come se in punto di culto avesse proclamato il diritto comune; ma deve attendere anche all'obbligo che si impone di rispettare le leggi della Chiesa, nè può allontanarsi dalle convenzioni stabilite col supremo gerarca della Chiesa senza rendersi fedifrago.

Nè giova il dire che lo Stato colla proposta abolizione del

foro ecclesiastico si ripiglia quello che è suo, mentre, oltretutto non è suo quanto spetta alla disciplina della Chiesa, ditemi, o signori, se la Chiesa con eguale diritto volesse rivendicare a sé ogni concessione fatta al Governo, sarebbe questi disposto di spogliarsi di quanto non è suo? Se la Chiesa richiamasse a sé la nomina dei vescovi, la libera esecuzione delle sue provvisioni senza attendere il placet od exequatur governativo, il Governo sarebbe disposto alla cessione di questi privilegi?

Lamentevole conseguenza di questa legge sarà il conflitto che sorgerà tra la Chiesa e lo Stato. Conflitto tanto più doloroso, in quanto che maggiore è ora il bisogno di un buon accordo tra il sacerdozio e l'impero. Conflitto che porrà l'episcopato in angustie e timori. Dall'un canto bramerebbe di obbedire al Governo, e dall'altro dovrà venerare ed osservare le canoniche leggi. Io non esagero vani timori; questi nascono dalla natura medesima delle leggi. A voi sono note le ecclesiastiche disposizioni che vietano ad un chierico l'essere tradotto avanti un giudice laico.

Citerò solo il capitolo 12 delle decretali: *De foro compet.*, dove si legge: *Cum in Concilio Millevitano, et Carthaginensi hoc ius sit specialiter promulgatum, ne clerici clericos, relicto suo pontifice, ad iudicia publica pertrahant, alioquin causam perdant; et a communione habeantur extranei, et tam episcopi, quam diaconi, seu quilibet clerici in criminali, seu in civili negotio, si, derelicto ecclesiastico iudicio, publicis se iudiciis purgare voluerint, etiam si pro eis lata sit sententia, locum suum amittant, et hoc in criminali actione: in civili vero perdant quod extiterint, si locum suum maluerint obtinere.*

Ora, sino a tanto che la Santa Sede non avrà derogato a queste massime di ecclesiastico diritto, che cosa dovrà fare l'episcopato, e con esso tutto il clero? Deh! o signori, non rendete la posizione del clero più difficile ed ardua di quello che già lo sia. Il Governo del Re dichiarava essere la proposta legge benefica alla religione, utile al clero; altri la diceva eminentemente cattolica e santa; ma io dico che tale non può ravvisarsi quella legge, la quale pone in angustie le coscienze, disconosce la disciplina della Chiesa, eccita un conflitto tra il sacerdozio e l'impero.

Tacerò delle conseguenze che si dedurranno dal principio fondamentale che si viene a sanzionare coll'adozione della proposta legge. Principio che col volgersi dei tempi tutte può turbare e sovvertire le veramente utili, benefiche e sante istituzioni della cattolica Chiesa. Io stimo il Governo del Re, ed apprezzo troppo i personaggi che siedono ora al banco dei ministri per rimuovere da me ogni sospetto, ogni timore che essi vogliano attentare alle istituzioni, delle quali va fornita a dovizia la Chiesa piemontese, ma pure loro non posso tacere che, proclamata la sovranità nazionale nel senso che le si dava da molti oratori, stabilito il principio che il Governo possa fare da sé nelle cose di religione, anche di quelle solamente che toccano la disciplina, si porgono in mano, senza avvedersene, dei nemici della Chiesa le armi, colle quali poi potranno abbattere tutte le più sante istituzioni del cattolicesimo da pareggiare la nostra nazione, il religioso popolo dei sabaudi dominò a quelli dove l'errore si divide fra mille sette, e dove è spento il lume della cattolica fede.

Io ripeto che a ciò non mirano di certo le intenzioni dell'attuale Governo, questo abuso di potere non soffrirebbe questo Consesso; ma però chi non sa che è meglio prevenire i mali che il tentare poi tardi di ripararvi?

Signori, io non isvolgo maggiori prove, le quali furono luminosamente tratteggiate, ma mi arresto all'atto di aver adempiuto ad un debito di coscienza, e non mai per bramosia

di privilegi o favori. Chi mi conosce, e lo dico francamente, conoscerà ancora quanto io sia e per indole, e per studio, e per dovere alieno da tutto ciò che può ostare al buon andamento delle pubbliche cose, od alla attuazione delle libere istituzioni che il magnanimo Re Carlo Alberto ci donava, od all'incremento di quell'armonia, con cui tutti gli ordini dei cittadini debbono scambiarsi di mutuo amore.

Se io mi oppongo alla proposta di legge, se col mio voto la respingo, il faccio per compiere un dovere che m'ispira la propria convinzione. Io bramerei che un si fosse a noi comunicato dalla Santa Sede con quelle modificazioni alla legge che possono ravvisarsi opportune, e poi sarei il primo a votarla.

I mezzi delle trattative con Roma non sono esauriti, come si può rilevare dalle riservate dichiarazioni del Ministero; nè si conosce se quelle volgessero a tutta la legge, ovvero sovra alcune sue parti, come si ha a credere. Si illumina la nazione sul vero stato delle cose, poichè un misterioso silenzio, se a taluni ispira sentimenti poco riverenti per la Santa Sede, siccome soverchiamente severa, vi ha pure all'opposto chi può concepire una opinione poco onorevole pel Ministero, siccome quegli che non abbia voluto mettere in chiara luce le cose.

Voi intanto, o signori, pensate alla grave responsabilità che assumete nel votare la legge: riflettete al principio che stabilite, alle sue conseguenze, ed il vostro senno supplirà al difetto delle mie parole. (*Rumori*)

MAMELI, ministro dell'istruzione pubblica. La stima ed il rispetto da me sempre professati ai ministri del santuario, sì pel sacro e divino loro carattere, che per gli speciali titoli di riconoscenza che ad essi mi legano, oltre i vincoli di religione comuni a tutti i fedeli, rimoveranno da me, lo spero, ogni taccia e sospetto di tendenze contrarie al clero ed alla Chiesa. Due lustri e mezzo circa della mia vita pubblica io consacrai alla trattazione dei negozi ecclesiastici, essendomi dedicato agli studi analoghi con ispeciale amore, e fui anche io in fama di acerrimo e zelantissimo difensore e propugnatore dei diritti, delle immunità e della giurisdizione ecclesiastica colle mie decisioni in qualità di giudice, coi pareri scritti e coi libri resi di pubblica ragione colle stampe.

Strana perciò potrebbe sembrare a taluni questa mia metamorfosi; e da taluni verrà forse accusata di incoerenza ed instabilità nelle opinioni proprie, e da altri appuntata come una conseguenza della mutata mia condizione politica.

Debito quindi d'onore m'impone di manifestare più esplicitamente il mio sentimento, e rendere così ad un tempo ragione della mia condotta.

Signori, non ha menomamente scemato il mio rispetto e la mia divozione verso la Chiesa ed il clero; ed in questo punto i miei sentimenti non sono dissimili da quelli degli altri ministri: ma sono mutate le condizioni dei tempi.

Fu sentenza d'un savio, che mal si giudica il presente coi soli elementi del passato, come mal si giudica il passato coi soli elementi del presente. Sì, la questione delle immunità ecclesiastiche, la quale niente ha di comune colle immutabili, eterne verità, è questione anch'essa di tempo, cioè che si risolve dal confronto delle diverse circostanze dei tempi.

Allorquando varie classi erano privilegiate, di privilegi era circondata la Corona, privilegiati erano i cortigiani, privilegiati i nobili, privilegiate le Università degli studi, le città ed i municipi; in poche parole, quando la libertà non si concedeva che per privilegio, perchè la libertà, l'industria, il sapere erano ridotti a monopolio, ed il diritto comune dei popoli era il servaggio e l'avvilimento, era ben congruo e

giusto che anche il clero avesse i suoi privilegi. Dico, anzi, era necessario, e ciò non solo perchè gli ecclesiastici non dovevano essere abbandonati alla discrezione, ed in balla dei grandi e piccoli tiranni, ma perchè anziandio era nell'interesse della società affinché vi fosse qualche riparo al dispotismo.

Rammentate qui, o signori, ciò che con molti altri osserva Montesquieu, che la Spagna ed il Portogallo, dopo avere perduto le loro leggi, sarebbero caduti sotto il più orribile dispotismo, se non avessero opposto argine potente i privilegi della nobiltà e del clero, e specialmente quelli del clero. Questa osservazione è confortata dall'esempio degli antichi Egizi ed altri popoli, presso i quali tutto dipendeva dall'assoluto e dispotico volere del principe, il cui potere era soltanto frenato dalla indipendente e libera voce del ministro della religione.

Ma ridotte le cose ai termini d'una perfetta eguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge, di un'equa libertà per tutti, d'eguale guarentigia, di sicurezza personale e reale, e pari libertà d'azione per tutti, mercè le concessioni fatteci dal generoso Re Carlo Alberto, i privilegi sono divenuti inutili e senza scopo. Dirò anzi, sono divenuti assurdi, comechè gravosi agli stessi privilegiati, a cui favore furono introdotti.

Qui rammento ciò che con mirabile precisione e profondità di pensiero disse già il nostro guardasigilli: che d'ora innanzi coloro che non voleano essere nel diritto comune, non sarebbero più al di sopra, ma al di sotto del medesimo. Infatti, mentre per beneficio delle nuove istituzioni, i giudizi penali contro i laici sono circondati dalle maggiori cautele, mercè i processi orali ed i pubblici dibattimenti che sono uno dei più bei progressi della civiltà, le persone del clero nei giudizi dei tribunali ecclesiastici sono giudicate sulle risultanze dei processi scritti ed inquisitorii che appena servono contro i laici per metterli in istato d'accusa.

E nelle cause civili, mentre per i laici sono prescritte forme di procedura semplici, poco dispendiose, e di celere spedizione, determinati i gradi di cognizione con tribunali fissi, voi vedete all'opposto nei tribunali ecclesiastici ancora in vigore una forma di procedura vieta, costosa, complicata, indeterminata nel numero dei giudizi che può progredire in infinito finchè una delle parti non ottenga tre sentenze perfettamente conformi, e questi commessi a giudici specialmente delegati or qua, or là, dei quali, se non è equivoca la proibizione, è per lo meno problematica la capacità e la durata.

Interrogherò ora se abbia mai avuto vera consistenza la giurisdizione ecclesiastica. Converrebbe essere troppo digiuni delle nostre cose per ignorare che è stato sempre precario l'esercizio di essa giurisdizione per non potersi convertire in titolo. Qui mi trovo perfettamente d'accordo colle idee espresse dal nostro ministro degli interni avanti la Camera dei deputati.

Senza parlare in dettaglio delle molte eccezioni che sono espresse nelle varie leggi dello Stato, e più specialmente nel capitolo 15, titolo 7 delle regie prammatiche per la Sardegna, mi giova solo accennare che bastava invocare i rimedi possessorii, e la regia protezione per abuso di potere o violazione di legge, perchè le cause di qualunque natura verenti od appartenenti ai tribunali ecclesiastici si avocassero ai tribunali regi, ed ai medesimi se ne devolvesse la cognizione e definizione. E dopo che nel Codice Albertino vigente è statuito che in tutte le scritture pubbliche e private si abbia per espressa la clausola del costituito possessorio, egli è manifesto che la giurisdizione dei tribunali ecclesiastici può dirsi ridotta pressochè al zero.

Non basta: i tribunali ecclesiastici non possono eseguire le loro sentenze senza implorare il braccio secolare; nè poteva essere altrimenti, perchè non avendo la Chiesa territorio, nè potere temporale, non poteva neppure esercitare giurisdizione propria, ma solamente precaria, e tacitamente od espressamente demandata, e quindi ad nutum revocabile.

Ma la continuazione di questo stato di cose può egli essere conciliabile collo Statuto? No certamente.

Se lo Statuto è fondato sul principio che ogni giustizia emana dal Re, che questa si amministra per mezzo dei giudici da lui nominati, e dei tribunali dalle leggi istituiti, esclusa ogni delegazione per via straordinaria ed eccezionale, e che niuno possa essere distolto dai suoi giudici naturali, io non vedo come potrebbero più oltre i tribunali ecclesiastici implorare, ed il Governo loro concedere la facoltà di eseguire i giudicati. Ora, come mai possono esistere magistrati e tribunali, con facoltà di conoscere e pronunciare, ma senza facoltà di mandare ad esecuzione i loro atti?

Cose troppo ovvie sono queste, perchè non meritino d'occupare più oltre la vostra attenzione. La sovranità ed i diritti essenzialmente inerenti alla medesima sono certamente inalienabili. E che non sian stati mai difatto alienati lo prova ad evidenza la riserva del braccio secolare, e l'interposizione della regia autorità per gli abusi di potere o per qualunque violazione delle leggi.

Si parla della fede ed inviolabilità dei trattati; ma io rispondo col guardasigilli che qui si tratta di concordati, non di trattati. Non alla forma estrinseca e materiale degli atti dei papi mente, bensì alla essenza. Trattati si fanno colle potenze straniere onde regolare i diritti e le questioni internazionali, ossia che riguardano la politica esterna: le questioni d'amministrazione interna, come quella di cui si tratta, sono materia di leggi non di trattati, e da leggi devono essere regolate. Anzi aggiungerò che alla presente discussione mai si addice il carattere politico: poichè, sebbene da recenti scrittori la significazione di diritto politico stasi voluta estendere ai rapporti tra sovrano e sudditi, o pure, parlando in rigore scientifico, la politica regola i popoli nelle esterne loro relazioni, le leggi li reggono all'interno.

L'istoria della nostra legislazione somministra esempi di siffatte riforme sancite per legge dalla civile autorità, non per concordati colla Santa Sede. Valga per tutti quello delle regio prammatiche sancite per la Sardegna nel secolo decimosettimo, ove specialmente al titolo 7, capitolo 19, furono stabilite molte restrizioni radicali della giurisdizione ecclesiastica, fra le quali quella delle cause di possesso in qualunque materia di contravvenzioni di polizia urbana e rurale, di amministrazioni d'eredità e di patrimoni feudali. La Santa Sede richiamò, protestò, fece iscrivere le dette prammatiche sanzioni nel novero dei libri proibiti, ma la legge ebbe il suo pieno effetto, ed i tribunali stessi ecclesiastici ne facevano fondamento alle loro decisioni.

Più recente è la disposizione dell'articolo 65 delle leggi del 1827, poi trasfusa nel Codice Albertino, in vigore della quale gli ecclesiastici non possono esercitare l'ufficio di eretori ed esecutori testamentari senza prestare giuramento presso il giudice secolare di bene e fedelmente amministrare, ed atto di sottomissione di rendere conto annualmente presso il medesimo. Questa legge estandio ha avuto la sua piena osservanza, nè alcun vescovo ha eccitato dubbi sulla competenza della regia autorità.

Ma si dice (e qui sta tutto il cardine della questione per quanto ho potuto dalla discussione rilevare), o gli accordi

colla Santa Sede vengono sotto nome di trattati, o sotto nome di concordati, è sempre vero però che essi contengono una convenzione bilaterale, sinallagmatica da cui non può una delle parti, senza il consenso dell'altra, a suo talento recedere.

Ben ovvia è la risposta. Quei concordati contengono forse un'alienazione, un'abdicazione totale o parziale della sovranità, o dei diritti alla medesima essenzialmente inerenti? Leggete forse nei medesimi alcuna clausola abdicativa o traslativa che indichi essere stata volontà del sovrano di spogliarsi d'una parte dei diritti di sovranità per investire la Santa Sede? No certamente.

La giurisdizione ecclesiastica adunque conservò la sua indole primitiva, precaria o delegata voglia dirsi: coi concordati non si fece altro che regolarne l'esercizio, perchè i tempi non erano abbastanza maturi per revocarla affatto. La cosa non può altrimenti concepirsi senza cadere nel più misero assurdo. Attevochè i diritti della sovranità sono inalienabili ed imprescrittibili, molto meno può scindersi fra due sovrani la sovranità, o vendere irrevocabilmente la libertà dei popoli condannandoli a rimanere sempre stazionari contro l'ordine della Provvidenza eterna che ha creato l'uomo perfettibile per progredire e migliorare la sociale sua condizione.

E qui mi trovo perfettamente d'accordo con alcuni principii che hanno maestrevolmente sviluppati i signori senatori Piazza e Giola, e colle conseguenze che ne hanno dedotto. Poichè se quei concordati includono una vera stipulazione, egli è chiaro che la Corte romana ha stipulato per gli ecclesiastici del nostro paese; ma essendo questi sudditi e cittadini come tutti gli altri, devono uniformarsi alle leggi od ai bisogni dello Stato. Trattandosi poi d'una materia di sua natura mutabile, l'effetto delle convenzioni doveva cessare di pien diritto appena quella si trovava in manifestata opposizione colle nuove fondamentali istituzioni dello Stato.

Si adduce ancora il disposto del Concilio Tridentino. Io non farò che ripetere che le prescrizioni del medesimo sono state adottate in tutto ciò che ha tratto alla parte dogmatica ed alla disciplina rigorosamente attinente alla medesima, com'è l'amministrazione dei sacramenti, dei sacramentali e della liturgia sacra e simili, ai precetti della morale cristiana ed a tutto ciò che è meramente spirituale. Ma non è stato mai ricevuto quel Concilio come legge, in quanto tocca ai temporali interessi, sebbene avendo annessa una causa di pietà; ed un esempio se ne ha, fra molti altri, nell'amministrazione e disponibilità delle donazioni e dei lasciti pii di natura laicale o mista che il Concilio Tridentino, ai pari di quelli che erano d'indole spirituale, aveva indistintamente riservato ai vescovi. Ciò era estandio conforme alla costante osservanza ed alla Novella 151 dell'imperatore Giustiniano, alle prammatiche ed a non poche carte reali e regi biglietti.

Eppure quando il ben pubblico, ed il bisogno d'una più regolare amministrazione consigliò altrimenti, il sovrano vi pose mano prima nel continente, poi nella Sardegna. Alcuni vescovi richiamarono, ma la Santa Sede pose in non cale questi richiami, saviamente pensando che la sovranità non aveva per ciò alienato i suoi diritti, i quali sono di loro natura inalienabili ed imprescrittibili.

Signori, che giova più oltre illudersi? A me pare che gli stessi ecclesiastici abbiano già col loro fatto risolto la questione, se pur controversa può concepirsi nella applicazione di principii così ovvii e chiari. Se l'abolizione del privilegio del foro è una conseguenza logica e necessaria dei principii

d'eguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge, e di doversi la giustizia amministrare dai giudici nominati dal Re, da cui quella emanò, io non comprendo come gli ecclesiastici, i quali godono dei benefici dello Statuto e dei diritti politici da esso consacrati, sedendo nel Parlamento nazionale come senatori e come deputati, possano oggi ricusarne le conseguenze.

E se quei principii generali si confrontano colle disposizioni espresse negli articoli 37, 45, 51, più evidente ancora si rende l'incompatibilità del privilegio del foro ecclesiastico collo Statuto.

Il trigesimosettimo dichiara il Senato solo competente per giudicare dei reati dei suoi membri. Il quadragesimoquinto dichiara non poter essere alcun deputato arrestato nel tempo della Sessione, nè tradotto in giudizio in materia criminale senza il consenso della Camera. Il cinquantesimoprimo dichiara i senatori e i deputati non sindacabili per ragione delle opinioni da loro emesse e dei voti dati nel Parlamento. Ecco dunque un complesso di disposizioni che in tanti casi espressamente esimono gli ecclesiastici sedenti nel Parlamento dalla giurisdizione dei vescovi e dei loro tribunali.

Da tutto ciò io legittimamente conchiudo che la reiezione della legge, che il Ministero ha proposto e la Camera dei deputati ha adottato, equivale all'abnegazione dello Statuto.

La storia di tutti i popoli e di tutti i tempi c'insegna che un savio Governo deve egli stesso riformare quando i tempi lo richiedono, e lo reclama altamente la pubblica opinione. Altrimenti i popoli impongono o tentano d'imporre le riforme ai Governi con esorbitanze tali che sempre tornano a scapito e rovina delle società già troppo spesso scosse da politici e civili cataclismi.

Rammentate ancora, o signori, la massima che i popoli non sono abbastanza forti, ed i Governi ordinati, se non quando havvi una giusta linea di separazione tra le cose divine e le umane, le spirituali e le temporali, le sacre e le profane. Sia dunque la nostra formola religiosa e politica compendiata in queste divine parole: «ciò che è di Cesare a Cesare, ciò che è di Dio a Dio,» senza perdere però mai di vista che la santa religione che professiamo è la base dell'ordine morale e politico degli Stati.

E voi, venerandi ecclesiastici, credete alla voce del più sincero vostro amico, che il vostro sacro carattere tanto più acquisterà rispetto e venerazione, quanto più voi vi accosterete alla primitiva semplicità (*Bravo! bravo! Bene!*), e vi asterrete dalle temporalità.

Gravissimi scandali lamenta la storia dall'essere stati troppo spesso confusi gl'interessi temporali cogli spirituali.

La Sardegna, mia patria, vide nel secolo decimottavo lungo tempo deserte tutte le sedi vescovili, una sola eccettuata, per non avere il nuovo sabaudo Re voluto accettare dalla Santa Sede l'investitura feudale dell'isola, sulla quale l'istessa Santa Sede vantava antichi titoli di sovranità.

Voglia il cielo, e sia frutto di progredita civiltà e d'incontaminata religione, che siffatti scandali non abbiano mai più a rinnovarsi fra noi! (*Vivi segni d'approvazione*)

PRESIDENTE. Chieggo al Senato la permissione di sospendere per un momento l'ordine del giorno per dare conoscenza di una petizione giunta in questo momento.

CINQUANTESIMOPRIMO. segretario, dà lettura di una petizione, con cui 147 cittadini di Bene chiedono venga approvata la legge sull'abolizione del foro ecclesiastico.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Fantini.

FANTINI. Signori, il nostro dibattimento ha omai toccato quel segno che non consente più nè lunghezza di parole,

nè novità di argomenti; nè io abuserò della sofferenza della Camera per un lungo discorso. Parlo per dovere di coscienza, e voi me lo comporterete se io do ragionato il mio voto.

Se bene ho afferrato il senso delle argomentazioni alla legge favorevoli, mi paiono tutte o quasi tutte riposare sulla sostanza delle sue disposizioni, più che sui caratteri veri della sua opportunità, più che sulla sua forma.

Signori, l'episcopato, il clero, non è sì tenero, non è sì amante di questi privilegi che non creda, che non ami sacrificarli quando il bene della società lo richieda. Lo proclamava in questo recinto un illustre mio collega per la Savoia; io lo dico pel Piemonte, nè ho timore di essere smentito. Credetelo, o signori, il clero è sempre disposto a fare qualunque sacrificio (*Rumori*) riguardo al bene universale. Perciò io non parlo della intrinseca natura della legge, parlo delle sue forme, della sua opportunità. Ho udito un eloquente oratore a trattare con grave censura quella classe d'uomini ch'ei chiamò opportunisti. Non credo questa cosa tanto degna di censura, avvegnachè la opportunità sia uno dei primi caratteri di una buona legge. Dico però, qualunque sia il concetto che altri sia per fare del mio criterio, che la legge presentataci, nelle sue forme, senza previo concerto colla Santa Sede, non può accettarsi; perciò la respingo.

Signori, quando si vuol venire a trattati con una potenza amica della quale ci importa conservare le buone relazioni non solo, ma quella sincera intimità che dà forza e carattere di vera amicizia, qual tempo si elegge? Forse quando questa potenza è travagliata da esterni ed interni nemici? Quando questa potenza è in tali termini ridotta che l'istessa sua primiera virtù, l'indipendenza dei voleri e delle deliberazioni possa a ragione o a torto credersi menomata?

Ci si dice che le pratiche risalgono al 1848, e che allora il Sommo Pontefice stava tuttavia in Roma, e nello splendore del suo potere. Ma quelle pratiche un momento intraprese, furono poscia discontinue e riprese subordinatamente ad altri affari; poco si perseverò nelle trattazioni, e perchè i primi inciampi parvero insormontabili, si desistè dall'impresa più per tedio della lunghezza che per disperazione di riuscita.

Si è parlato in questa discussione di concordati, di convenzioni con Roma. Io non sono diplomatico, ignoro sino a che punto in diplomazia voglia valutarsi la fede dei patti giurati. Parlo col buon senso e col senso morale, e questi mi gridano concordati che quella è inviabile, e che a scioria una sola volontà non basta, ma si richiedono entrambe le parti. Certo la convenzione del 1841 era fatta da monarca assoluto, ma avente in sè tutte le parti della sovranità nazionale, la quale sia pure come altri vuole impegnata nel patto, il patto però esiste; esiste nel modo legittimo; è un *impegno serio*, vuol essere tenuto fin che un altro non ne avvenga che nelle debite forme il distrugga.

Ho detto di non voler entrare nel merito della legge, perocchè essa è dominata da una questione preliminare e capitale quella ch'io tratto. Laonde non rivarcherò, come fece un onorevole preopinante, le tenebre del medio evo per cercarvi la più o meno probabile origine delle ecclesiastiche immunità; non censuro quei tempi, per ciò solo che non ebbero i benefici del nostro; ma certo col lume della critica storica potrebbesi dimostrare che ciò che ora viene qualificato come una mostruosità era un'alta ragione di umanità e di giustizia, contro la quale non si vogliono ora usare i mezzi speditivi che altri userebbe coll'errore e col pregiudizio.

Non ricorderò a questa sapiente assemblea il famoso con-

cordato napoleonico, non i nomi dei negozianti, non le loro qualità, il tempo speso nei negoziati; dirò solamente che l'esito di quel trattato fu grande e compiuto, e che le materie di esso erano molto più complicate e più ardue che quelle della presente legge. Ma allora non si ebbe paura della perseveranza.

Ci si risponde quella sconsolante congettura: nulla si otterrà. Permettete, o signori, che io non divida con molti questo disgustoso pensiero. Quella mano amica che nel 1841 ci aiutava a ricostruire l'edificio sociale, a metterlo in armonia coi tempi, io non credo che ci sia addivenuta tanto nemica da non volerci più aiutare a dare il compimento a questo edificio sociale che richiedono i tempi e le nuove forme di Governo.

Ma gli interessi della nazionale sovranità non patiscono più indugio: ma credete voi che non renderete più rispettata la sovranità quando col capo della Chiesa vi sarete condotti nel modo più opportuno a stabilirla ed a tutelarla?

La sovranità di una nazione si esercita in più modi, e non è certo il men degno quello di venire a nuove pratiche col l'augusto capo della Chiesa. Il tempo non la aliena, non la diminuisce, ed è segno di forza, non di debolezza essere longanime cogli amici.

Signori, io non temo per questa legge, nè parlo per fare opposizione alla natura di essa. Io temo per ciò, che questa, fatta senza le debite forme col capo della Chiesa, e lasciate che ve lo dica un vescovo, dia un urto, un crollo, non alla divinità della religione, ma al senso morale di essa. So che a molti questo sembra timore esagerato; so che in tanta sovversione di animi e di dottrine quanta fu nei due anni passati altri rimane sicuro dello avvenire. Permettetemi di non dividere questa sicurezza; io mi fido sul passato. Non cerchiamo di squarciare il velo dell'avvenire; leggiamo nel libro del passato. Ditemi quale autorità o morale o politica non è stata assalita o dall'ignoranza o dalla mala fede? Qual è ora l'oggetto sicuro ed intangibile della popolare riverenza? Non è certamente il progetto di legge che ci occupa quello che così corrompe il giudizio popolare, ma l'essere venuta in tal tempo ed in tale forma non parmi argomento di troppa sicurezza.

Un onorevole preopinante disse che temeva danno al clero ove la legge non fosse accolta. Io non voglio credere esagerato il suo timore; ma perchè volete aggiungervi ancora quell'altro di avere una legge non fatta d'accordo col capo del clero cattolico?

Conchiudendo, o signori, io vi dirò: non crediate che l'episcopato, il clero faccia opposizione a questa legge per amore, per ambizione dei suoi privilegi. No, o signori, la dissonanza non è in questo senso. Fate la legge d'accordo col capo della Chiesa, e voi troverete l'episcopato ed il clero che insegna ad altri a obbedire, a sottomettersi con pienezza di convinzione e di animo.

Io ho fatto atto di dovere e di coscienza, epperò respingendo la legge voterò per tutti quegli emendamenti che condurranno a far sì che la proposta legge sia fatta d'accordo col capo della Chiesa.

PRESIDENTE. Mi si trasmette in questo istante dall'onorevole senatore Doria la seguente proposizione:

« Il Senato domanda la chiusura, riservando all'onorevole relatore della Commissione il riassunto della discussione. »

Domando se questa proposizione è appoggiata.

(È appoggiata.)

È dunque aperta la discussione sopra l'opportunità della chiusura.

SCLOPIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

SCLOPIS. La discussione mi pare troppo grave perchè non sia data ancora, almeno agli iscritti, la facoltà di parlare. Noi parliamo; conviene che ascoltiamo anche gli altri per illuminarci, e per ricrederci anche ove d'uopo; la materia, a parer mio, è così intricata che par bene non si chiuda ancora la discussione.

DELLA TORRE. Io appoggio la proposizione Sclopis, perchè a me pare anche non esaurita ancora affatto la discussione, ed ognuno che il voglia ha diritto di far sentire il suo modo di vedere.

PRESIDENTE. Io debbo porre ai voti la proposta.

Chi crede debba chiudersi la discussione generale, salvo al relatore della Commissione di riassumere la questione, voglia levarsi.

DE CARDENAS. Domando la parola.

Molte voci. Non si può parlare quando la proposta è ai voti.

DE CARDENAS. Domando la parola sulla formola della proposizione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DE CARDENAS. Si è detto: salvo al relatore della Commissione.

Io osserverò che la Commissione era divisa in due parti; vorrei si dicesse: « salvo alla minorità di dire le sue ragioni e fra le altre quelle principalmente che la indusse a discostarsi nell'interpretazione a darsi a quella parte delle fatte comunicazioni sulle trattative fatte alla Commissione. »

Il relatore ci disse che queste comunicazioni furono interpretate in due sensi diversi; il Senato non sa ancora in qual senso le abbia prese la minorità della Commissione, e pare abbia il diritto di saperlo.

PRESIDENTE. L'autore della proposizione ha già aderito a questo emendamento; la proposizione che io pongo ai voti è la seguente:

Chiadasi la discussione, salvo alla minoranza ed alla maggioranza della Commissione di esporre le ragioni che stimerà.

Chi adotta questa proposizione voglia levarsi.

(Il Senato rigetta.)

La parola è al senatore Di Gattinara.

DI GATTINARA ARBORIO. Chiamato a sedere in questo agosto Consesso, e dovendo esporre il mio parere in una delle più solenni circostanze, e discutere una delle leggi più importanti, io starei per dire organiche e fondamentali, minore a tutti per facondia e dottrina, ma a niuno per coscienza e convinzione, chiaramente io manifesterò quanto l'intima mia persuasione mi suggerisce, persuasione in me non prodotta, ma illuminata e rinfrancata dai profondi ragionamenti dei savi oratori che mi precedettero.

Astretti come siamo da indissolubile giuramento di mantenere intemerato in tutte le sue parti lo Statuto spontaneamente largitoci dalla veneranda memoria dell'immortale Carlo Alberto, e tenuto intatto ed illeso dal glorioso regnante l'amatissimo nostro sovrano Vittorio Emanuele II, erede ed emulo della paterna magnanimità, noi dobbiamo ascriverci, non che a dovere, ma a gloria il seguire riverentemente le orme luminose che il Martire glorioso, e l'invitto Figlio del martire ci segnarono nelle vie costituzionali; vie di lealtà, di fede, d'irremovibilità in un patto in cui fu invocato Iddio per mallevadore.

Nel momento di quella funesta sciagura, di cui ora si compie il dolente anniversario, Vittorio Emanuele II nulla di-

sperò, ma memore di sè stesso, e vero figlio di un eroe, e vero postero di quegli eroi Sabaudi, che anche con le provincie inondate da prepotenti nemici volsero sempre il viso alla fortuna, poichè fidenti nell'amore dei loro popoli di cui furono sempre più padri che signori, non esitò a tener salda la religione della sua parola.

Non l'immenso dolor filiale lo affranse, non lo oppresse l'avversità; resistendo al pari alle più strazianti emozioni dell'animo, e mentre dava l'ultimo amplesso ad un padre che non doveva più rivedere, resistendo alle tentazioni palesi degli esterni nemici, come alle più subdole ed incalzanti degli interni, provò a tutti che i Reali di Savoia non seppero mai, per qualunque e terribile ed inaspettato avvenimento, scendere a transazioni trattandosi d'onore, di promesse e di giuramenti.

Non entrerò negli arcani diplomatici, nè sarò così ardito di sollevare quelle cortine che ordinariamente velano le cupe negoziazioni con un nemico baldanzoso e prepotente. Ma non sarebbe temerità il sospettare che grandi e lusinghiere saranno state le esibizioni al giovane nostro sovrano per indurlo a rientrare nel sistema antico e proscritto dalla nostra politica condizione; ad annichilare quei miglioramenti d'ordine, di civiltà e di libertà felicemente inaugurate, a rinunziare insomma a quelle benedizioni di gratitudine che noi vivi gli indirizziamo continuamente, e che i posteri eternamente gli ripeteranno. Nè presso alcuno sarebbe sembrato eccessivo agli stranieri per cattivarsi l'alleanza dell'inespugnabile custode delle Alpi; forse a niuna indennità di guerra noi saremmo soggiaciuti, forse il nostro territorio si sarebbe accresciuto dei ducati a noi limitrofi, e di qualche altro tratto più lontano ancora.

E certo l'esempio di Napoli, di Roma e di Toscana avrebbe servito di pretesto ad un animo meno elevato per rompere la fede data e spergiurarla, ma non ben si apposero i tentatori. Il nipote di Emanuele Filiberto, di Carlo I, di Vittorio Amedeo II e di Carlo Emanuele, il figlio del migliore fra i suoi antenati tutti, fu inaccessibile ad ogni ingiuriosa insinuazione, inflessibile nell'onore, come il suo brando in battaglia, respinse ogni lusinga; accettò la sventura, ma mostrò di non averla meritata e di esserle superiore serbandosi intemerato. L'eterno avversario dell'indipendenza italiana soccombette nell'inglorioso agguato che tese al giovane coronato; la scaltrezza fu vinta dall'ingenuità; la tentazione non trovò appiglio in un cuore che non palpita che pel bene e per la libertà dei suoi popoli.

E siccome il nuovo re chinando la fronte sotto un diadema allora stillante sangue, conobbe tutto il peso dei doveri ai quali si assoggettava, così conobbe pure tutta la santità della missione a cui era chiamato, e quanto ardua impresa gli rimaneva a compiere, cioè, di continuare l'opera di rigenerazione, di cui l'augusto suo genitore aveva gittate le fondamenta.

Egli non ignorava che il primo pregio di un re è la fedeltà delle promesse; il secondo di essere incrollabile nel mantenerle. Di ritorno nella sua capitale e cosperso ancora della polvere degli accampamenti, stese la destra a confermare quelle istituzioni, le quali, come saranno il più sicuro pegno della nostra felicità, così saranno il più splendido monumento della sabauda reale munificenza.

Signori e colleghi onorandi! Noi imiteremo la lealtà dei nostri sovrani. Noi giurammo come quelli di mantenere integro lo Statuto in tutte le sue parti. Nessuno di noi certamente è capace di mancare ai suoi giuramenti, di fallire alla parola data al cospetto della nazione che ci osserva, ed al

cospetto di Dio che sta a mirarci se noi decliniamo la testimonianza che solennemente invocammo.

Niuno di noi si assumerà l'immensa responsabilità di possibili tremende sventure, la maggiore e la più grave delle quali sarebbe che noi, legislatori, fossimo per tradire la fiducia che in noi è riposta, e l'aspettazione di un popolo, esempio all'Italia ed all'Europa di generosità di sacrificio e di perseveranza.

Lo Statuto proclama altamente tutti eguali in faccia alla legge. Partendo da un principio così evidente, così assoluto, non è più lecito il soffrire l'esistenza di uno Stato nello Stato, di una sovranità a lato di un'altra sovranità, di un tribunale di eccezione, di un foro ecclesiastico.

Addurre poi trattati, concordati o altri quali si vogliano convenzioni che si oppongano ad una legge così razionale, e che in conseguenza la indeboliscano, o la rendano inefficace, parziale o nulla; che uno Stato abbia a ricorrere ad una potenza straniera qualunque per permettergli di reggersi a suo talento, e di obbedire a necessità richiesta dalla civiltà dei tempi, ed implorata dal bisogno dei suoi amministrati, mi pare una vera assurdità, un palpabile anacronismo, un volgarissimo controsenso.

Sola questa parte forte è felice d'Italia conserva principii di nazionale indipendenza. Sola sa e può custodirli. A noi tocca di tenerli intangibili e sacri. A noi sia dunque permesso di estenderli, di fecondarli. Venti milioni di fratelli dalle vette dei loro monti mentre ci aprono le braccia impazienti di stringerci in un fraterno amplesso, mentre in noi fondano ogni loro speranza, stanno con la più ansia aspettazione contemplando quanto si opera qui, dove è il ricetto ospitale di tanti infortunii, di tante intelligenze italiane.

Nè permetterò ad alcuno di confondermi fra gli aerei utopisti; nè appartengo tampoco a quei generosi pensatori che vorrebbero l'Italia sotto le medesime leggi governative riunite. Queste liete visioni, queste ardue speranze le abbandono all'arbitrio supremo della Provvidenza. Ma una federazione di tutta quanta la nostra Penisola, cessando di essere una vana speculazione, perchè è nell'ordine delle cose di possibile conseguenza, io sono lieto di accarezzare col pensiero questa dilettevole lusinga.

Una sola lingua, una quasi perfetta uniformità di costumi, di mente e d'immaginazione, una medesima libertà di terreno, finalmente una stessa religione, ecco gli elementi indistruttibili su cui s'innalzerà in un lontano avvenire il grande edificio dell'italica indipendenza. Io la affretto col pensiero codesta epoca fortunata; quindi sento tanto più l'obbligo di concorrere per parte mia a che quelle basi su cui posano le nostre istituzioni rimangano inalterabili, intemerate, superbi di porgere alla rimanente Italia posta a sì dure prove l'esempio di consentaneità a noi stessi, ossequio alla grande ombra del compianto nostro Benefattore, e di perseveranza in ogni qualunque avvenimento, ci guarderemo dal presentare lo scandalo di debolezza e di contraddizione. Nella vasta lega doganale che, meglio consigliati, gli altri Governi di questa sacra terra stringeranno con noi, io voglio ispirar loro la convinzione che hanno a trattare con un popolo tenacemente saldo nei suoi proponimenti.

Passeggiere, io spero, sono le divergenze che ne disgiungono tuttora, e queste diversità momentanee di regime, queste luttuose diffidenze non sono opera italiana; il gran nemico semina fra noi la zizzania, ma non essendo da lungo tempo seme italiano, scomparirà dal suolo che la respinge. Quando in pegno di fraterna alleanza ci stringeremo la mano coi nostri sventurati fratelli, e tutte le nostre forze, tutti i

nostri pensieri cospireranno ad assicurare viepiù l'ordine interno, la fede reciproca e ad ispirare ai nostri nemici quei riguardi che da secoli sembra abbiano dimenticato verso una nazione che fu loro maestra di lettere, di guerra e di civiltà, non avremo più a temere le incursioni dei barbari; i loro discendenti arrossiranno essi medesimi del male che così pertinacemente ci han fatto, e noi pure consacreremo all'oblio le tante così lagrimevoli ricordanze.

I loro Governi ci furono ostili; ma i popoli, a dispetto delle malefiche istituzioni da cui sono incatenati, e che loro mettono per forza in pugno spade fratricide, sono sempre fratelli: sotto questo titolo noi li riconosceremo sempre. Amici li abbracceremo; nemici poi, e lasciandosi tuttora condurre a rinnovare le antiche irruzioni, noi loro opporremo brandi ugualmente affilati per punirli, e il nostro codice fondamentale per illuminarli ed istruirli. Ma i primi ad obbedire ed a rispettare il nostro codice dobbiamo esser noi. In quello è altamente proclamata l'eguaglianza di tutti i cittadini al cospetto delle leggi. Questo punto è il cardine su cui si aggira la mole del nostro politico edificio, e non ammette né commenti, né interpretazioni.

Un re grande fu il creatore di questo benefico principio; un re che ne è il degno erede, ne è il vindice ed il custode, e niuno ha diritto di dettare condizioni né a lui, né ai parlamenti, che sono la più illustre creazione del suo immortale Genitore.

Perciò il mio suffragio è per l'adozione pura e semplice della legge proposta dall'egregio ministro di grazia e giustizia, senza condizioni, senza restrizioni, senza aggiornamenti. Quando poi, come io spero, questa legge così utile, così giusta, così sospirata sarà sancita con le debite solennità, se ne dia pure comunicazione officiosa e riverente al Sommo Pontefice. Ma non per impetrarne la sua approvazione, ma perchè dall'alto della cattedra di san Pietro possa riconoscerne la giustizia e la necessità, e santificarla con la sua apostolica benedizione. (*Bravo! bravo!*)

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole senatore Des Ambrois.

DES AMBROIS. Il Senato mi perdonerà se, non estante lo stato avanzato della discussione, io apro della parola che mi è concessa. Non è già che io pensi di aggiunger parole per sostenere il progetto di legge, di cui altri ha già messa nella più viva luce i convincenti motivi; ma desidero solamente mi sia permesso di spiegare il mio voto, appoggiato a convinzioni che la discussione stessa non ha potuto che confermare.

Io voto la proposta legge, perchè nell'intimo mio convincimento io la credo strettamente giusta e necessaria.

Giusta verso i chierici, ai quali pure la società civile è debitrice di buona giustizia amministrata con forme tutelari da tribunali nazionali ed inamovibili. Giusta verso la società, della quale nessuno che ne goda i vantaggi può sfuggire le leggi o disconoscere i magistrati. Necessaria perchè è precetto dello Statuto e bisogno dei tempi.

Voto l'abolizione del privilegio del foro, perchè è per me cosa evidente che il chierico quando contratta come cittadino, quando delinque come cittadino, quando invoca le leggi dello Stato, deve andar soggetto ai tribunali dello Stato istituiti per tutti i cittadini.

Voto l'abolizione del diritto d'asilo, perchè credo che l'esercizio della giustizia sulla terra sia la cosa la più santa e la più grata a Dio, e che la santità del tempio non è contaminata dalla presenza degli agenti della legge, ma bensì da quella dei malfattori. Questo avanzo di altri tempi è così as-

surdo e contrario alla civiltà, che è quasi intieramente caduto di per sé stesso e dimenticato perfino dai ladri.

Io adotto la legge perchè non credo che offenda la religione, perchè non posso confondere colla religione i privilegi temporali del clero.

Ho udito in altra seduta parole gravi e severe sull'insufficienza della ragione umana, sul pericolo di ascoltarla in tali materie, ed io diffido quant'altri dei lumi della ragione; ma che io debba rinnegarla a segno di credere cose spirituali ed inerenti alla religione quegli usi che la storia ci mostra introdotti dai principi, e che ormai vedo scomparsi dal rimanente della Chiesa cattolica, confesso che ciò supera le mie forze.

Nemmeno io scorgo imminenti quei pericoli indiretti per la religione che alcuni paventano. Se l'abolizione ebbe luogo dappertutto senza questi pericoli, perchè saremmo noi i soli a doverli temere?

Postochè le immunità ecclesiastiche sono concessioni dei principi, io ne inferisco che i principi possono rivocarle.

« Le roi est maître du privilège, l'étend ou le restreint comme il lui plaît » scriveva, son tosto due secoli, un magistrato di celebre e venerata memoria.

E tant'è che in altri paesi, principi religiosissimi, hanno rivocato o ristretto quei privilegi da sé. Si è osservato da un onorevole preopinante, che quelli erano principi benemeriti verso la Chiesa. Ma, benemeriti o no, se il diritto fosse stato spirituale non avrebbero potuto toglierlo. Fu dunque riconosciuto temporale, ed una cosa che è temporale a Parigi non può essere spirituale a Torino. (*Harità prolungata*)

Un prelado venerando ci ha ricordato che questi privilegi sono appoggiati ad un possesso di secoli; ma non posso credere che egli abbia voluto dare a questa osservazione storica la forza di un argomento molto influente contro l'abolizione.

Egli sa meglio di me che il tempo non vale a consacrare gli errori, né a rendere irrevocabile quello che di sua natura può e deve rivocarsi. Se le concessioni esistenti da secoli fossero irrevocabili, la servitù della gleba durerebbe ancora. (*Bravo!*)

Non credo che i concordati possano impedire l'abolizione, ossia l'esercizio di un diritto naturale della sovranità.

Introdotti da qualche secolo per sostituire rapporti di mutua deferenza ad antiche e troppo frequenti asprezze, destinati ad evitare conflitti fra le competenze derivanti dalle leggi stabilite, io debbo considerarli come impossenti a mutare la natura delle cose ed a pregiudicare la forma interna dei Governi, le basi stesse della sovranità nazionale.

Nessun accordo può fare che una cosa temporale diventi spirituale, come nessun accordo potrebbe fare che una cosa vera diventasse falsa, o convertire un errore in verità.

Nessun accordo ha potuto vincolare un principe a mantenere in perpetuo nel suo Stato istituzioni ingiuste ed assurde, a lasciar privi i suoi sudditi dell'eguaglianza civile.

Nel 1847 nei Consigli del re assoluto, nel 1848 in quelli del re costituzionale ho opinato per l'abolizione del privilegio clericale mercè un atto di deferenza verso la Santa Sede. Questi riguardi di deferenza erano doverosi, ed avrei vivamente desiderato che ci ottenessero l'adesione del Pontefice.

Ora siamo accertati che furono usati, ed a me basta in cosa nella quale lo Stato ha diritto di fare da sé. Io ricuso ulteriori indugi, perchè nello stato delle cose li credo pericolosi, inutili, contrari ai diritti della nazione, ai doveri ed alla dignità del Governo. Non ho fede in trattative ulteriori

con Roma, e tanto meno l'avrei dopo un voto sospensivo del Senato, anche nella bizzarra ipotesi che l'illustre guardasigilli portasse di nuovo in quella Corte la stringente sua eloquenza. (ilarità)

Allronde l'indugio di due anni conta certamente ben poco nella storia di un popolo, ma è ben lungo per l'adempimento di un dovere, per l'attivazione di un principio sanzionato dalla legge fondamentale del regno.

Un antico ed onorevole mio amico vi ha dipinta colla sua solita sagacità le naturali ripugnanze della Corte romana, indotta quasi per necessità dalla sua indole conservatrice e dai secolari suoi precedenti ad accettare le riforme lentamente e con diffidenza.

Deplorando il suo dissentimento, noi non possiamo però ristarci dal fare il dover nostro, e l'augusto capo della Chiesa comprenderà quanto i nostri sentimenti sono lontani da qualunque offesa alla santità del dogma od alla maestà della tiara. La Provvidenza ci salverà dallo scisma, come ne ha salvati i nostri padri allorchè dovettero rispettosamente difendere la indipendenza del principato civile. Permetterà che, seguendo i religiosi esempi di Bossuet e di Luigi XIV, noi conserviamo con eguale fermezza la nostra fede ed i nostri diritti.

Esclusa l'opportunità d'indugiare per convenienze esterne, io non l'ammetto per convenienze interne. La questione di opportunità la riduco per me a questi termini: saranno maggiori g'inconvenienti se diamo corso alla legge o se la rigettiamo? Ora sono fermamente convinto che il rigetto, sia sospensivo, sia definitivo, sarebbe fonte d'inconvenienti infinitamente maggiori, di discordie interne assai più vive e deplorabili, e nell'interesse del clero stesso, della religione e della patria credo altrettanto opportuna quanto è giusta l'adozione immediata del progetto di legge.

Il Senato avrà adempiuto all'alta sua missione di sedare i partiti, non con sprezzabili debolezze nè con cieche resistenze, ma colla imparziale tutela dei veri interessi del paese, colla ferma applicazione dei principii del vero e del giusto.

Il Governo in mezzo al conflitto delle opinioni avrà un vantaggio che tosto o tardi la vince, quello di aver ragione. (Applausi)

PRESIDENTE. Il signor senatore Sauli è chiamato a parlare.

SAULI. Signori, fra le diverse ragioni dette dagli onorevoli preopinanti in favore della legge per l'abolizione delle immunità ecclesiastiche, ad alcune mi accosto assai volentieri, ad altre non aderisco. Non temete ch'io voglia qui discernere le une dalle altre, nè fare così il riepilogo dell'intera discussione. No, io non pretendo che la sofferenza del Senato abbia ad essere virtù senza confine. Solo dirò che io vissi per ben quindici anni sotto l'Imperio di una legislazione che per quanto riguarda alle medesime immunità, era di giurisprudenza conforme a quella della legge ora proposta alla nostra sanzione, e vissi allora in grembo di Santa Madre Chiesa. Vivono nel medesimo grembo molte altre nazioni, presso alle quali il clero non gode privilegio di foro. Da ciò che intesi, molti concorrono nel riconoscere la giustizia e nel commendare la sostanza di questa legge; non pochi biasimano il modo e la forma con cui introdur si vuole nel nostro diritto. Se in questo caso la forma debba prevalere alla sostanza, io nol so. Questo ben so, che coll'estendersi anche fra noi questa maniera di giurisprudenza, s'estende eziandio l'uniformità e l'unità di quella dottrina, ch'è qualità essenziale e dote pregevolissima del cattolicismo: *una lex, unum baptisma*.

Aggiungerò che un altro vantaggio non ancora avvertito

mi sembra possa derivarne alla Chiesa. A niuno di voi sfuggì senza dubbio come all'età nostra la Provvidenza abbia spiegato un segnalato favore per la maggior diffusione del cattolicismo. Non ne assegno altra prova che l'emancipazione dei cattolici nel regno unito d'Inghilterra e d'Irlanda. Anche in Germania pareva spuntasse un lontano desiderio di fare ritorno alla pura verità della nostra fede.

Voi sapete, o signori e colleghi sempre onorandi, voi sapete che le opere degli scrittori sono per lo più interpreti e quasi ognora sicuro indizio delle tendenze dell'universale. Ebbene, io vi rammento i nomi insigni dell'Hunter, del Voigt e dello stesso Ranke, i quali, sebben protestanti, pure spiegarono nei loro libri un'inclinazione quasi manifesta in pro del cattolicismo. Forse a simili tendenze avrebbero dato favore gli stessi principii o gli stessi Governi: ed era ben naturale, era ben savia cosa che a ciò si sentissero inclinati, poichè il principio cattolico si fonda sull'autorità e ne inculca il rispetto, mentre pur troppo si scorge come, presso alle moltitudini senza freno e traviate, l'autorità cada miseramente in discredito, e come, per causa di siffatto discredito, le umane società portino pericolo di disordinarsi, di sciogliersi e di ricadere nell'umile condizione d'ignobili armenti. Ma per avventura, e principii e Governi nella Germania si rimasero dal secondare cosiffatte tendenze, temendò che, per le pretensioni della curia romana, non venisse a scemarsi il pieno e indipendente esercizio della loro podestà temporale. Reputo quindi che la nostra legge, porgendo alla Santa Sede occasione di mostrarsi meno che pel passato gelosa e tenace delle medesime pretensioni, agevoli ad un tempo stesso al cattolicismo il sentiero d'allargare i proprii confini. Anche per questa considerazione, che io confido possa avere, per le menti sfasciate e schiettamente pietose virtù di valido ed incalzante argomento; anche per questa considerazione mi maraviglio come la legge in discorso sia soggetto di così calde contese, e più mi maraviglierei poi, e la meraviglia toccherebbe i confini dello scandalo, se la legge (qualora essa venga approvata) diventasse pomo di future discordie. Somma è la reverenza, sommo è l'ossequio dovuto ai canoni ed ai concordati; ma quest'ossequio, questa reverenza sciogliere non ci possono dall'obbligo d'osservare la sovrana legge di Dio che ci comanda di amarci a vicenda.

PRESIDENTE. La parola spetta al signor senatore De Fornari.

DE FORNARI. Vedendo arrivata la discussione ormai ad una estrema fasi di maturità, e già essendone stata richiesta la chiusura, per la quale, a questo ulterior punto io pure opinerei, io mi decido a rinunziare alla parola, e risparmio al Senato un mio discorso, che essendomi trovato iscritto troppo tardi fra gli ultimi, non ho avuto il tempo e l'abilità di raccorciare. Mi basta di dichiarare che voterò per l'adesione pura e semplice della proposta legge, e pei motivi di mia convinzione profonda e coscienziosa, godo poter dichiarare come segnatamente e con piena soddisfazione aderisco al riassunto così succinto, ma non meno luminoso, dell'egregio collega che ha testè parlato ultimo, il senatore Des Ambrois.

PRESIDENTE. La parola, secondo il turno d'iscrizione, è al signor senatore D'Azeglio Roberto.

D'AZEGLIO. Sono stati pronunziati vari discorsi da dotti ed eloquenti oratori in un senso contrario alla presente legge. Io ne rispetto l'opinione, quantunque non consenta con essi. Non mi pare però che da alcuno siano state vittoriosamente ribattute le ragioni che con si maschia e parlamentare eloquenza venivano esposte dall'onorevole signor guardasigilli.

Non credo altresì che gli argomenti a me opposti dall'onorevole signor senatore Di Collegno Luigi, sulle riserve fatte dal Pontefice nello Statuto romano in mantenimento della propria autorità rispetto alla giurisdizione ecclesiastica, tolgano valore all'asserzione da me avanzata, che il principio generatore dell'eguaglianza della legge sia dall'istesso Pio IX stato iniziato due volte spontaneamente prima nel *motuproprio*, poi nello Statuto. Ora dal momento che il principio era da esso posto in fermo, niun dubbio che egli ne dovesse in egual modo adottare tutte le conseguenze. Un Governo costituzionale non può negare di pareggiare nei loro diritti civili e politici non solo i cittadini cattolici, ma altresì i protestanti, senza contraddire allo spirito delle istituzioni per cui egli medesimo sussiste. Un sistema governativo è un sistema compiuto in tutte le sue parti, le quali devono fra loro armonizzare, e logicamente coordinarsi al suo principio fondamentale. Quando venne dichiarata dipendente dal solo ministro della giustizia, come nel *motuproprio*, l'amministrazione della giustizia civile e criminale, era stabilita la sua unità: quando venne dichiarato che tutti sono eguali innanzi alla legge, come nello Statuto romano era stabilita la sua eguaglianza. Le riserve del Governo papale erano troppo deboli per propria natura onde resistere alla forza d'un principio assoluto com'è l'imparzialità della giustizia. Non è da dubitare che nella progressiva attuazione dello Statuto pontificio sarebbe avvenuto fra le riserve e il principio quello che fra il vaso di terra e il vaso di ferro della favola. Era necessario che l'uno cedesse all'altro: o fosse adottata quella riforma, o fosse annullato lo Statuto. Una tal verità trova la sua conferma in un fatto che appartiene alla storia di quei tempi. È cosa notoria aver la Camera elettiva di Roma inoltrata al Pontefice una petizione collettiva, in cui essa chiedea positivamente l'abolizione della giurisdizione ecclesiastica, come attuazione del principio fermato nello Statuto: ed è parimenti cosa notoria che il Papa, il quale, non volendo cedere su tal punto, avrebbe respinta la petizione, l'accoglieva invece, e la trasmetteva al suo Consiglio; ed è più che probabile che egli vi avrebbe dato il proprio consentimento. E questo in conformità dell'istessa massima per cui il Pontefice erasi spogliato d'una parte notevole di sua autorità governativa per rivestirne i rappresentanti della nazione, la quale dal pontificato assoluto passava così sotto il pontificato costituzionale. Il Papa ha dunque creduto due volte che vi avessero circostanze sì gravi e sì urgenti da potersi cedere ai bisogni dei tempi e dei popoli. Lo ha creduto quando istituì la Consulta di Stato e il comune di Roma, e lo ha creduto nuovamente e più estesamente quando promulgò lo Statuto romano. Non è dunque inverisimile che lo stesso Pontefice potesse stimare opportuno darne un terzo esempio, in cosa di minore momento, perchè puramente temporale e amministrativa. Il Papa fece quelle prime immunità alla propria autorità perchè giudicò poterlo fare senza lesione del proprio dovere, onde così avrebbe probabilmente fatto un'altra volta, e questa risoluzione non sarebbe stata se non un corollario delle due prime. Alcuno di noi sarà certamente per dubitare che a fronte di nessuna minaccia, di nessun pericolo fosse il Pontefice stato per operare cosa contraria al proprio dovere, o fosse venuto a mancare verso Pio IX quel divino aiuto che sosteneva Pio VI e Pio VII sulla terra dell'esiglio, e che santificava tanti altri Pontefici colla corona del martirio.

Confortiamoci adunque a confidenza nel capo supremo della Chiesa: anche il suo Governo riconosce come il fine immediato che dee proporsi ogni forma di civile reggimento

sia il benessere della società in relazione ai beni temporali che le appartengono. Il più dotto teologo della sua età, san Tommaso d'Aquino, scriveva circa sei secoli sono: « La legge umana è principalmente istituita per comporre all'ordine gli uomini fra loro, epperò la leggi umane non si curarono di nulla stabilire riguardo al culto divino se non relativamente all'utile comune degli uomini: *Lex humana principaliter instituitur ad ordinandum homines ad invicem, et ideo leges humanae non curaverunt aliquid instituire de culto divino nisi in ordine ad bonum commune hominum.* (Summ. Quaest., 99). Conforme a quella di san Tommaso è altresì l'opinione di Silvio, del Suarez, e di altri ascetici scrittori.

Cessino dunque gli avversari della legge dalle pie esagerazioni ad essi suggerite da uno zelo sincero, ma eccessivo. Cessino alcuni dal paventare, altri dal minacciare (non so con quanta conformità alla condizione delle quistioni parlamentari) le censure della Chiesa a chi se ne fa propugnatore. La Chiesa è una madre pietosa, avara anziché prodiga delle sue censure, e allora tanto più quando le opere de' suoi figli hanno per fondamento la giustizia. Voglio citarvene un esempio, su cui sono bastevolmente informato.

Vero il fine del 1837, sostenuto da molti onorevoli cittadini ed ecclesiastici, io aveva alcuna parte a promuovere nello Stato un'altra importante riforma, una riforma ben altrimenti importante agli occhi del Sommo Pastore, perchè non attinente, come questa, ai bassi interessi della terra, ma connessa col principio religioso, voglio dire l'emancipazione dei protestanti e degli israeliti. Regnava allora uno dei più pii monarchi della Casa di Savoia, il magnanimo fondatore delle nostre libertà. Il Ministero che decretò a quel tempo una tale riforma, la operava a malgrado delle proteste con cui alcuni vescovi tentavano di farvi opposizione. Avete voi mai udito, o signori, che sian per tal atto state minacciate censure ecclesiastiche dalla Santa Sede al re, ai ministri, a quei cittadini, o a me?

Altro esempio. Vi fu egli alcun richiamo o opposizione quando l'illustre Vincenzo Gioberti, allora cappellano di Corte, era in questa nostra città arrestato, e sostenuto in carcere, e poi dannato a confine? Niun agente pontificio interpose allora il suo veto (*Harità*), nè dichiarò violate le immunità ecclesiastiche.

Altro esempio. V'è ella stata alcuna censura, soltanto minacciata, all'imperatore d'Austria, quando, poche settimane sono, si condannavano alla pena capitale dall'autorità secolare due vescovi de' suoi domini, il vescovo di Nenzol e quello di Grosswardeif? No, non è stato articolato verun richiamo; come non lo era neppure per cessare le aspre persecuzioni esercitate dal Governo napoletano contro i dotti e i pii solitari di Montecassino, o quelle del Governo parmense contro i monaci di San Benedetto. (*Harità*)

DE CARDENAS. (*Interrompendo*) Spero non avrem niente da imparare da quello che si fa colà.

PRESIDENTE. Non si può interrompere la parola ad un oratore.

D'AZZOLIO. Ho la parola e la mantengo.

Poniamo dunque la nostra confidenza, lo ripeto, nell'animo retto del Pontefice, ed associamoci francamente ad un'opera di sociale giustizia. Se in questi gravi momenti il Ministero, volendo con saggio consiglio antivenire ai disordini d'ogni sorta che la protrazione di un vieto privilegio condannato e reso inutile dal nostro incivilimento, potrebbe suscitare nello Stato, si risolve a ridurre in atto alcune disposizioni legislative già fatte antiche in altri paesi, e da due anni già decretate nello Statuto, il Ministero non fa che coordinare la sua

opera all'alto mandato affidatogli dal re, onde è formale dovere d'ogni buon cittadino di fortemente sostenerlo nella difficile e travagliosa impresa. (*Vivi segni d'approvazione*)

PRESIDENTE. La parola è al senatore Franzini.

FRANZINI. Signori senatori, convinto dagli argomenti della maggioranza della Commissione, che mi confermano la necessità della legge proposta, sia per conformarci allo Statuto, che per ottenere ciò che già possiede la totalità quasi delle popolazioni cattoliche, io non avrei che a parlare dell'opportunità delle proposte della legge, non che delle forme usate onde ottenere dal Santo Padre la benefica, spontanea concessione di quanto la riguarda. L'opportunità della proposizione di questa legge che riflette al bene ed ai desiderii della nostra popolazione, sarebbe certamente stata più proficua, se tosto riunito il Parlamento nel minor tempo, gli si fosse presentata a sancire, richiedendone contemporaneamente, se creduta necessaria, l'annuenza della Corte di Roma. Ma le preoccupazioni del Governo non hanno forse permesso di attivare maggiormente le prime pratiche tendenti ad ottenere dalla Santa Sede quella previa annuenza, che tanto avrebbe contribuito ad aumentare la nostra venerazione verso il Sommo Pontefice. Le difficoltà incontrate presso la Corte di Roma lasciano luogo a maggior stupore dopo quanto il senatore d'Azeglio ci riferì sulle propensioni mostrate ed attivate dal Santo Padre nel fare concessioni consimili al popolo romano.

Questa ritrosia della Corte di Roma è tanto più rimarchevole pel poco riguardo ai nove decimi di queste popolazioni cattoliche, che pel solo effetto della loro aggregazione al grande impero francese furono già ammesse al beneficio di questa legge coll'annuenza, dirò, almeno tacita, del Sommo Pontefice in allora dominante. Che se improvvido consiglio concorse a privarci di quel bene nel 1814, esso fu rivendicato più tardi dal re Carlo Alberto colla promulgazione dello Statuto.

Il mio primo intendimento che manifestai da umilissimo cattolico, come mi protesto di essere, si era di rimostrare le circostanze attuali al Santo Padre pregandolo di aderire spontaneamente con una pronta concessione. Ma altro è il Santo Padre, altro è la Corte di Roma (*Bravo! bravo!*); nè so se quello può aderire senza l'annuenza di questa. Però, se bene mi si è detto, se bene ho letto, questo non sarebbe mai ottenibile da quella Corte; l'esperienza ce lo conferma, mentre se la pressochè totalità delle nazioni cattoliche gode ora del beneficio della legge in questione, non si è in vigore delle previe concessioni della Corte di Roma che inutilmente impetrarono, ma bensì in forza della promulgazione di legge consimile a questa, per ordine del principe, alla quale finirono per essere consecutive le tacite approvazioni di quella Corte.

Guidato da queste considerazioni, e viste le attuali circostanze urgenti, io voto conscienciosamente in favore della legge. (*Bravo! bravo!*)

PRESIDENTE. L'ultimo iscritto per aver la parola sulla questione generale è il senatore Cibrario.

CIBRARIO. La discussione mi pareva prima d'ora progredita al segno che il Senato potesse giudicare con piena cognizione di causa se la legge proposta fosse o no ammissibile. Questo è dirvi, o signori, che io non intendo di ripigliarla. Mi restringo pertanto a motivare il mio voto, e dico che io, non sospetto, per quanto spero, di essere meno che riverente e devoto alla religione ed ai suoi ministri che venero ed amo, mi risolvo senza la menoma esitazione ad accettare questa legge:

1° Perchè la credo di natura essenzialmente civile, e straniera non solo al dogma, non solo ai diritti della vera gerarchia ecclesiastica, ma anche a quella parte della disciplina che è riservata alle supreme ragioni della Chiesa;

2° Perchè la credo utile al clero, il quale pareggiato agli altri cittadini secondo i principii della civile eguaglianza acquisterà giudici più esperti non meno probi e conscienciosi, forme di giudizi incomparabilmente migliori, come lo stesso episcopato ha riconosciuto e dichiarato, infuè definizione più sollecita e meno dispendiosa;

3° Perchè la credo necessaria come indeclinabile conseguenza dello Statuto, come immediato ed inevitabile accessorio della nostra pacifica e tanto più gloriosa rivoluzione;

4° Perchè infine, usati già preventivamente quei termini di riverenza che mai non vogliono prefermettere colla Santa Sede, e che si potranno e si dovranno poi dal Governo continuare, l'adozione della medesima risulta dagli stessi motivi già sovra espressi evidentemente opportuna.

Io credo pertanto d'adempiere uno stretto dovere come uomo politico e cittadino, e di non iscostarmi d'un atomo dai principii religiosi come cattolico, votando per l'adozione della legge e respingendo ogni emendamento sospensivo. (*Applausi*)

PRESIDENTE. Alcuni senatori mi hanno rappresentato sul termine della passata seduta, che in tornate così prolungate, quale l'importanza di questa legge richiedo, poteva forse essere opportuno e conveniente d'interporre una breve pausa. Chieggo al Senato se vuole momentaneamente sospendere la seduta.

Voci. Il senatore Ricci Alberto domanda di avere la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Ricci Alberto.

RICCI ALBERTO. Non era mio pensiero, o signori, di prendere parte a questa discussione, che meglio credevo affidata all'ingegno degli illustri prelati e de' dotti magistrati che qui siedono, ma siccome alcuni argomenti che hanno regolata la mia convinzione non mi sembrano essere stati bastevolmente sviluppati, così mi farò in brevissime parole ad esporli alla Camera, ardentemente desiderando che le ragioni che hanno informato l'animo mio possano scendere nei vostri e regolare un voto che, meno ponderato, potrebbe immergere il nostro paese in gravissime e forse irreparabili sciagure. Ma prima di tutto mi sia permesso, o signori, di constatare un fatto altamente onorevole e rassicurante pel nostro paese, cioè che da ogni parte di questo Consesso e da quanti si sono fatti e oppugnatori e propugnatori della proposta legge, in tutti eguale è stato l'impegno a dichiararsi figli riverenti della cattolica Chiesa. Sì, o signori, tutti ci professiamo devoti all'autorità delle somme chiavi, anzi nelle manifestazioni che sorsero in proposito in questa e nell'altra Camera sembrami di scorgere la nazione intera che, per organo dei suoi rappresentanti, fa solenne professione di cattolicesimo.

Questa manifestazione, o signori, deve essere da tutti gli italiani tenuta in gran conto, perchè come fu detto da un illustre subalpino, le nazioni cattoliche non periscono mai.

A due principalmente si riducono le obiezioni che dagli oppositori alla legge di cui è questione si mettono in campo per consigliarne il rifiuto. La prima riguarda all'opportunità della legge, l'altra alla legalità internazionale della medesima.

Una legge, o signori, è non solo opportuna, ma è urgente quando si tratta di far cessare, come nel caso presente, una collisione di diritti tra cittadini e cittadini. Infatti, pel fatto

della promulgazione dello Statuto i laici hanno acquistate il diritto di essere giudicati da tribunali i di cui poteri emanano direttamente dal re, e sieno composti di giudici inamovibili. Ora, sussistendo l'attuale privilegio del foro, i sudditi laici si trovano nelle loro contestazioni cogli ecclesiastici, o nella necessità di rinunciare ai diritti che sono loro garantiti dallo Statuto, e di presentarsi innanzi ai tribunali ecclesiastici; oppure di smettere ogni pensiero di ottenere riparazione degli oltraggi che per avventura loro fossero stati arrecati da persone appartenenti alla classe dei chierici.

Ora, siccome è debito di ogni Governo di prevenire con apposite leggi ogni causa di grave disturbo nello Stato, egli è evidente che vi era non solo opportunità, ma urgenza nella presentazione della legge che venne sottoposta all'approvazione del Senato. Un'altra ragione di opportunità è desunta, o signori, dalla necessità di armare il Governo dei mezzi legali di fare eseguire le leggi anche dai sudditi ecclesiastici, mentre per la pubblicazione dello Statuto scomparve la possibilità di far uso di quel potere discrezionale di cui egli usava, in caso di bisogno, contro le persone appartenenti al clero. Un Governo non può rimanere disarmato in faccia alla società di cui debbe tutelare i diritti e gli interessi.

Ma, asseriscono gli oppositori, si doveva sempre prima scendere colla Corte di Roma a negoziati per ottenere per via diplomatica la rinunzia del privilegio del foro, e questi negoziati non hanno durato abbastanza. Signori, io credo che veramente insufficienti potrebbero asserirsi le fatte trattative, se il Governo si fosse proposto semplicemente qualche concessione restrittiva dei privilegi esistenti. In tal caso egli è probabilissimo che per mezzo di compensi si sarebbe potuto venire facilmente ad un accordo. Ma trattandosi di ottenere la piena ed intiera abolizione del privilegio del foro ecclesiastico in materia civile, come lo esigono le leggi fondamentali del nostro paese, io credo che si sarebbe potuto negoziare indefinitamente senza probabilità nessuna di arrivare ad una conclusione definitiva.

I documenti che il Ministero ha sottomesso alla Commissione mi sembrano farne ampia testimonianza. Infatti che cosa disse in modo perentorio il cardinale plenipotenziario? Dichiarò che in nessun caso la Santa Sede potrebbe oltrepassare nelle sue concessioni quelle che servivano di base al concordato colla Toscana, concordato che ristabiliva in limiti, è vero ristrettissimi, ma pur ristabiliva il privilegio del foro in un paese dove dalle riforme di Leopoldo in poi più non ne esisteva vestigio.

Nè io pretendo con ciò, o signori, di censurare menomamente la condotta della romana Sede. Io mi persuado anzi facilmente che un Governo che non vive che di principii sia tenacissimo della loro conservazione, ma è mio infendimento di constatare un fatto che asserisco senza tema di poter venire contraddetto, cioè che nessun Governo cattolico in Europa ha potuto finora ottenere, per mezzo di accordi preventivi colla Corte di Roma, l'abolizione del foro ecclesiastico. Ora, in presenza di questi precedenti storici e dell'esempio recente di un Governo italiano cui s'imponeva di ristabilire almeno un'apparenza di privilegio in un paese dove da 80 anni non ne esisteva più alcuno, in questo stato di cose, dico, si poteva ancora conservare ragionevole speranza di poter venire ad accordo per ottenere una piena ed intiera abolizione del privilegio del foro? Signori, lascio al vostro senno ed alla vostra buona fede di deciderlo.

Passo ora alla questione, a mio giudizio, assai più difficile, della legalità internazionale. Signori, in questa materia io non saprei dividere le opinioni emesse da alcuni colleghi,

che cioè i concordati non siano veri trattati, perchè io non credo che la forma estrinseca di un atto possa venir distrutta dalla materia in esso contenuta. Non credo neppure che ad infirmare convenzioni liberamente concluse possa invocarsi il principio dell'inalienabilità della sovranità nazionale, perchè tali sono i trattati tutti di abbandono di territorio, di permute, di protettorato ed altro.

Avvi invece, o signori, una massima riconosciuta da tutti i pubblicisti, cioè che i principii troppo assoluti del diritto di natura sono raramente applicabili al diritto internazionale, per cui si è introdotto, per così dire, un terzo diritto che modifica le deduzioni troppo rigorose del primo, e che viene chiamato diritto d'uso, *droit coutumier*, basato cioè sugli usi e le pratiche costantemente seguite.

È questo in ultima analisi il vero codice che deve applicarsi in tutte le quistioni tra Stato e Stato, ed è universalmente riconosciuto che la citazione d'esempi seguiti in casi dentici basta ad infirmare tutto ciò che di troppo assoluto si vorrebbe basare sopra il rigore delle deduzioni del diritto naturale.

Egli è quindi, o signori, che fondandomi sopra questi principii, io credo si possa francamente asserire che i trattati esistenti colla Santa Sede non possono assolutamente considerarsi come di ostacolo all'adozione della legge proposta.

Signori, i trattati e le convenzioni che sancivano privilegi accordati in materia di legislazione civile ed ecclesiastica subirono costantemente le fasi alle quali andò soggetta la legislazione generale di ogni paese, e ciò per una ragione ben ovvia di equità naturale, cioè che tali trattati o convenzioni s'intendono sempre concluse sotto la clausola *rebus sic stantibus*. Onde è che Vattel, parlando dell'esecuzione dei trattati (lib. II, cap. xvii) dice:

« L'état des choses à raison duquel la promesse a été faite lui est essentiel, et le changement seul de cet état peut légitimement empêcher ou suspendre l'effet de cette promesse. »

Quindi è che coll'andar del tempo sono di mano in mano andati scomparendo in Europa i privilegi che sotto diversissime forme ed in diversi modi assicurati esistevano in ogni paese, e la Corte di Roma stessa rese omaggio a tale principio, andando via via in ogni nuovo concordato rinunciando a privilegi che in tempi in cui tutto era eccezione aveva sanciti a favore del chiericato.

Senza occuparmi dunque degli esempi più da noi discosti ne citerò due recentissimi, uno interno e l'altro esterno. L'interno è relativo all'abolizione della giurisdizione feudale in Sardegna. Questa giurisdizione era garantita dal trattato stesso col quale la Sardegna veniva dal re di Spagna ceduta ai duchi di Savoia. Eppure quando la maturità dei tempi consigliava al Governo del re di abolire tale giurisdizione, il Governo spagnuolo non credette, malgrado ne fosse richiesto dagli interessati, di avere il diritto di mettere ostacolo, appoggiandosi sulle disposizioni del trattato di cessione, alla riforma giudiziaria che le condizioni della civilizzazione aveva resa indispensabile. L'esempio esterno lo trarrò di preferenza da un paese dove risiedeva come incaricato d'affari del re, e dove in tale qualità fui chiamato a pronunziarmi sulla questione di cui si tratta. Questo paese è il regno di Portogallo. Colà da tempi remotissimi i forestieri godevano di una giurisdizione privilegiata, cioè avevano il diritto di essere giudicati dal giudice della propria nazione, giudice che veniva nominato dal rappresentante o dagli stessi individui appartenenti alla nazione medesima.

Di tale privilegio godevano gl'italiani e i tedeschi in seguito a concessioni immemoriali; gli spagnuoli poi, gl'inglesi ed i francesi ne godevano in virtù di disposizioni speciali di trattati. Eppure, due anni dopo l'introduzione della costituzione in quel regno, la regina pubblicava un decreto col quale si dichiarava abolito quel privilegio di foro a favore degli stranieri. Tutto il corpo diplomatico residente in Lisbona, riunitosi per decidere sull'emergente, fu d'avviso che tal decreto non poteva considerarsi come attentatorio ai trattati esistenti, perchè dal momento che cessava il privilegio di foro per tutti i nazionali, doveva pur cessare per gli stranieri.

Simili concessioni non possono mai considerarsi che come eminentemente transitorie, e debbono cessare quando non si possono più trovare in armonia colle leggi fondamentali del paese. Infatti, chi oserebbe sostenere che il Sultano il quale, per mettere i nostri concittadini residenti ne' suoi Stati al livello degli altri stranieri, ha accordato, col mezzo di un solenne trattato, il diritto agli agenti del re di essere soli giudici nelle cause che insorgono tra i medesimi, non avrebbe il diritto di richiamare a sé tale giurisdizione nel caso in cui stabilisse ne' suoi Stati un'amministrazione di giustizia più conforme alla civiltà europea?

Per tutti questi motivi, o signori, io voto per l'ammissione pura e semplice della legge che credo sostanzialmente vantaggiosa alla religione ed al clero.

Il sistema dell'unione dello Stato colla Chiesa è un prodotto delle idee confuse e violente del medio evo, e da questo anticristiano connubio ne derivò il dispotismo civile e l'indifferentismo religioso. Quando il sacerdozio più non si mescolerà col Governo, lo Stato sarà più tranquillo, e l'altare meglio servito. *(Bene! bene!)*

PRESIDENTE. Interrogo di nuovo il Senato se voglia o no fare una pausa di 10 minuti.

(Il Senato assente.)

La seduta è sospesa per 10 minuti.

L'adunanza è riaperta.

La parola è al relatore della Commissione, senatore Demargherita.

Voci. La minoranza ha la precedenza.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Di San Marzano.

DI SAN MARZANO. Signori, essendo la minorità della Commissione interpellata sull'impressione che ha potuto produrre su di essa la comunicazione degli atti concernenti i negoziati che hanno avuto luogo in Roma, è dovere suo di parlare su questo punto, e non credo mancare di discrezione nel farlo.

Due sono le considerazioni che si presentano a questo riguardo: l'una di fatto, l'altra di criterio. Sulla prima non vi può essere differenza d'opinione. Già siete chiariti sull'oggetto dal discorso del signor guardasigilli. Esso vi raccontò la storia dei negoziati. Siccome però alcuni poterono per avventura non farsene un'idea chiara nel modo diffuso con cui fu esposta, la riassumo qui in poche parole.

Preliminare nell'estate del 1848 col mezzo di due note scambiate in Roma. Successiva presentazione di progetto dal canto nostro, e contro-progetto rimesso dal canto romano pochi giorni prima della partenza di S. Santità da Roma. Dopo d'allora, cioè dal novembre 1848 sino agli ultimi giorni di febbraio scorso, che val quanto dire per lo spazio di dodici mesi, cessazione d'ogni vero negoziato. Semplici discorsi o conversazioni avute luogo in Gaeta ed in Portici da a-

genti nostri che avevano altre missioni per iscopo, non potendosi considerare come vera ed attiva continuazione di negoziato.

Passo ora alla seconda considerazione, quella cioè che concerne il criterio che si formò la minorità della Commissione. Ed a questo riguardo vi dirò francamente che la minorità crede:

Primieramente, che lungi dall'essere esaurita la via dei negoziati, essi non furono che cominciati, non efficacemente seguiti, ed in nessuna guisa chiusi.

In secondo luogo, avendo Roma consentito sul punto principale della nostra domanda, la minorità della Commissione è convinta che l'esito d'un nuovo negoziato riuscirebbe probabile e fors'anche facile.

Finalmente, essa non ha potuto rendersi capace dell'insistenza del Ministero nel non voler comunicare al Senato gli atti ed i documenti di cui essa ha ottenuta lettura.

PRESIDENTE. La parola è al relatore della Commissione.

DEMARGHERITA, relatore. Voi udiste, o signori, in tre successive tornate, non pochi oratori, i quali, mossi tutti dall'intimo loro convincimento, con vasto corredo di dottrina, con grande apparato di raziocinio, parlarono chi in favore della proposta legge, chi contro la medesima. Quelli che si alzarono propugnatori della legge si fecero a svolgere con più ampiezza quegli argomenti che, esposti nel rapporto della Commissione, avevano condotto la medesima alla conclusione favorevole dell'adozione della legge, non senza però che alcuni di loro altri ne aggiungessero a maggior rinforzo della conclusione anzidetta. Quelli poi fra gli altri oratori che avete intesi, o signori, i quali presero ad oppugnare la legge presentata alle vostre deliberazioni, possono dividersi comodamente in due classi. Gli uni di loro, affrontata la nuova legge nel suo intrinseco, nella sua sostanza, presero a sostenere che la medesima non possa essere dal Parlamento favorevolmente accolta, e che anzi il Parlamento medesimo manchi di legittimo potere per adottarla da sé solo senza il concorso e l'intervento della Santa Sede.

Altri degli oppositori non ispinsero tant'oltre la loro opposizione, e si attennero soltanto a riguardare la legge medesima come inopportuna, e molti di essi mostrando di nutrire il desiderio che la legge medesima possa venire fra non molto accolta e messa in vigore, tengono tuttavia per fermo che nel momento in cui siamo, nelle attuali circostanze, l'adottarla non sarebbe provvido consiglio.

A me, come incaricato dell'ardua funzione di relatore della Commissione, incombe ora l'ufficio di riassumere, almeno per sommi capi, l'ampia tela della ventilata materia, di presentare cioè lo stato, ed i vari termini della discussione, ribattendo se non tutti, almeno i principali fra gli argomenti che vennero adducendosi contro le conclusioni della Commissione.

Io mi accingo, o signori, a compiere quest'arduo ufficio in quel miglior modo che la tenuità delle mie forze può consentirli, non senza implorare caldamente la benevola vostra indulgenza a quanto sarò per dire.

Gli oppositori della legge i quali la assalirono nella sua sostanza, e vollero dimostrarla da non doversi e da non potersi nemmeno adottare, fecero uso di due specie di argomenti: ricorsero ad alcune morali considerazioni riflettenti il bene della religione, e la dignità del clero, le quali morali considerazioni, in senso loro, sono da tanto da consigliare la non adozione della nuova legge. L'altra specie di argomentazioni, della quale si fece uso onde impugnare la legge in di-

scorso, appartiene al diritto; fecersi cioè gli oppositori della legge a voler dimostrare che la Chiesa abbia un vero *gius acquisito* a voler mantenute le immunità ecclesiastiche delle quali si ragiona, del quale *gius* legittimamente non possa la Chiesa medesima venire dallo Stato spogliata.

Facciamoci a combattere gli uni e gli altri di questi argomenti di doppio genere.

Le considerazioni morali, delle quali, come abbiamo detto, fanno uso in primo luogo gli oppugnatore della legge, riflettono in primo luogo il bene della religione, la dignità del clero, quasi che alcuna offesa alla religione, alcuna lesione della dignità del clero, della considerazione cioè onde è importante che egli goda, affine di adempiere con efficacia il sacro suo ministero, sia la nuova legge per recare.

In non ispendere, signori, molte parole onde escludere che la religione possa dirsi in causa nella presente discussione, come neanche per ismentire ogni sfregio che possa venirne, come si pretende, al ceto ecclesiastico dall'abolizione delle ecclesiastiche immunità.

Molte cose sonosi dette a questo riguardo, le quali fanno chiaro, in modo a non potersene menomamente dubitare, che non ne scapita punto la religione dall'abolizione dell'immunità ecclesiastica, se non è vero che invece ella se ne avvantaggi, poichè la religione, abbastanza tutelata dalla propria divinità, non abbisogna del soccorso, dell'aiuto, dell'apparato di esterni sussidi per mantenersi nel suo essere.

I chierici poi quando, cessando dall'esercitare funzioni estranee al loro ministero, non vengano da questo sviati, quando si tolga ogni pretesto ai detrattori della religione di elevare sospetti su quest'immischiata degli ecclesiastici nelle cose meramente profane, non potranno che avvantaggiarsene, ben lungi che abbiasi a menomare la dignità, la considerazione che noi ammettiamo essere dovuta al ceto ecclesiastico, onde possa adempiere ai doveri, agli uffici che gli sono affidati.

Mi permetterete tuttavia, o signori, di aggiungere un'osservazione, la quale io credo di qualche peso, onde viemmeglio stabilire che la religione è assolutamente fuori di causa nel presente dibattimento. Di che consta infatti la religione? Ella consta di dogmi, cioè delle verità da credersi, di precetti di morale, cioè del modo di operare, della condotta a tenersi onde conseguire l'eterna salute. Consta finalmente della disciplina, vale a dire del complesso di quelle leggi ed ordinamenti della Chiesa che si attengono ai riti, alle cerimonie, all'esercizio del culto.

Converrebbe adunque che le prescrizioni della nuova legge, nell'abolire che ella fa il privilegio del foro ecclesiastico e le immunità locali, toccassero da alcun lato o ai dogmi, o alla morale, o alla disciplina ecclesiastica.

Ora egli è manifesto che nè circa le verità da credersi, nè circa il modo di condursi de' fedeli per conseguire l'eterna salute, nè circa la disciplina, almeno in quanto questa chiamasi fondamentale, nella parte cioè che io meno d'ogni altro credo soggetta a variazione, niun mutamento arreca la nuova legge che trovasi alle vostre deliberazioni sottomessa. Ed è qui, o signori, il luogo acconci di ribattere un argomento che fu messo in campo dall'uno degli onorevoli oratori che parlarono sulla controversa materia, vale a dire che articoli di fede, non semplici disposizioni attenentisi al temporale, siano quelle leggi della Chiesa colle quali vennero stabilite le ecclesiastiche immunità.

Certo che se queste immunità ecclesiastiche avessero una qualche relazione anche lontana cogli articoli di fede, noi non saremmo al cospetto vostro onde impugnarle, onde persuadervi a decretare una legge per la quale le stesse immunità

vengano annientate. Ma noi non possiamo indurci a credere, e spero che vi avrò tutti in questa mia opinione assenzienti, che non vi ha relazione di sorta, nè il menomo nesso tra gli articoli di fede e le disposizioni della Chiesa concernenti le immunità ecclesiastiche. Certo che se sotto il nome di articoli di fede vogliono intendersi tutti i comandi della Chiesa, quali essi sieno, ed anche quelli coi quali essa abbia tirato a sè alcune parti della potestà temporale; se anche questi comandi della Chiesa per cui viene sminuito il potere nazionale per accrescerne d'altrettanto il potere della Chiesa, possono, ripeto, essere considerati come articoli di fede, allora per certo le immunità ecclesiastiche acquistano tale una fermezza, una stabilità da non poter essere più oramai impugnate.

Niuno è che ignori come la fede non si ricavi che dalle scritture e dagli atti degli Apostoli, cioè dal diritto divino, a noi venuti per tradizione. Niuno non sa che i poteri della Chiesa, in quanto concerne il dogma e la morale, in ciò solo consistono che nel caso di conflitto, nel caso di insorto dubbio intorno ad una verità da credersi o ad un precetto di morale, alla Chiesa appartiene il definire quale sia la verità; alla Chiesa appartiene il definire ciò che debba credersi e ciò che debba operarsi per ottenere l'eterna salute. Ma qui dove si tratta non di cosa da credersi, non del modo di condursi nel costume, non della disciplina, poichè qui non si tratta di rito, di cerimonie, del servizio di culto, non si possono erigere in altrettanti articoli di fede i diversi comandamenti della Chiesa, e meno poi quel precetto della Chiesa, in virtù del quale si attribuisce una parte di quella giurisdizione civile che appartiene al principato, e che non può dal principato medesimo trasferirsi nella Chiesa.

Male adunque opinarono, per quanto a me pare, quegli fra gli onorevoli preopinanti che parlarono contro la proposta legge, nel voler esprimere il conflitto che si sta agitando, non colla ragione, ma bensì colla fede, prendendo come articolo di fede il precetto della Chiesa che stabilisce le immunità degli ecclesiastici, e corrobora le immunità medesimo coll'aggiunta della censura.

Nè anche può la Commissione acconsentire con quello fra i preopinanti, il quale non alla fede, ma alla disciplina ecclesiastica ebbe a riferire quanto concerne le ecclesiastiche immunità. Già abbiamo detto poc' anzi che sotto il nome di disciplina sia da intendersi il complesso di quelle ecclesiastiche ordinazioni, le quali si attengono ai riti, alle cerimonie e all'esercizio del culto. Ora, quando si tratta di attribuire alla Chiesa una parte della giurisdizione civile, certamente non si tratta nè di rito, nè di cerimonie, nè di culto; si tratta di cosa meramente temporale. Si lasci adunque il principio da noi posto, che la religione sia totalmente estranea nella questione concernente le ecclesiastiche immunità, che non vi sia, nè vi possa essere offesa della religione in questa materia meramente profana e temporale, come egli è fuori d'ogni contestazione che la proposta legge non può considerarsi come ridondante in ispregio della potestà ecclesiastica, la quale, ben lungi che possa scapitare per le disposizioni di questa legge, viene anzi ad avvantaggiarsi, essendo fatta partecipe del diritto comune, e godendo di tutti quei vantaggi di cui ora si gode nell'amministrazione della giustizia negli affari meramente temporali.

La seconda classe degli oppositori, come abbiamo detto, uscendo da queste generali considerazioni di ordine morale, prende a voler dimostrare che la Chiesa abbia un diritto legittimamente acquistato a voler mantenute le ecclesiastiche immunità delle quali si tratta. È ben certo, o signori, che ove la Chiesa potesse giungere a stabilire in modo soddisfacente

l'acquisto legittimo ed irrevocabile delle immunità ecclesiastiche delle quali si ragiona, noi non ardiremmo impugnare un diritto veramente acquistato.

Ma non possiamo in verità accordarci cogli illustri oppositori nel credere che la Chiesa possa giungere a segno di stabilire in modo appagante che ella abbia legittimamente acquistato, e sia perciò investita di un irrevocabile diritto alle controverse immunità delle quali non possa venire senza grave ingiuria dalla società spogliata. La Chiesa difatti per giungere a questo risultamento invoca, o i canoni che riflettono queste immunità ecclesiastiche e ne stabiliscono e regolano il governo; o le leggi civili per cui i principi annuendo ai desideri e alle istanze della Chiesa, l'investirono di una parte della civile giurisdizione, o la diuturnità del possesso nel quale la Chiesa si trova nel godimento delle controverse acquistate immunità, o finalmente (e qui sta il perno del sistema avversario) i concordati pei quali essendosi riconosciute dalle due potestà il privilegio del foro, e l'immunità locale di cui ora si tratta, vengano queste cose in modo concorde regolate e governate.

Ma ognuno, o signori, di questi diversi titoli potrà stabilire in modo soddisfacente il diritto che la Chiesa abbia acquistato alle controverse immunità. Né vale alla Chiesa l'invocar le leggi, le decretali dei papi, le costituzioni dei Concilii, e le ordinazioni ecclesiastiche, in cui si fa menzione delle immunità concesse e si considerarono come legittimamente acquistate. Imperocchè egli è palese che trattandosi di una parte di giurisdizione spettante alla podestà secolare, la Chiesa non può spontaneamente da sé spogliare l'autorità civile di queste sue prerogative per trasferirle nel ceto ecclesiastico; né valgono per sé le leggi della Chiesa a spogliare il principato di un diritto che è alla natura sua inerente, investendone invece la Chiesa.

I principi possono certamente colle loro leggi delegare ad altri l'esercizio di una parte delle loro potestà, che è al supremo impero inerente, ma spogliarsi di questa potestà, trasferirla irrevocabilmente in un altro, essi nol possono. Tutti consentono in ciò che quello che spetta alla suprema civile potestà, è cosa inalienabile, è cosa imprescrittibile; tutti consentono che non si può dimezzare, che non si può sminuire il supremo impero staccandone alcune delle prerogative, che gli sono inerenti per trasferirle in altri, e tanto meno irrevocabilmente; sono adunque invalide le leggi dei principi a svestirli di una parte della giurisdizione civile per trasmetterla nella Chiesa.

È conosciuta a questo riguardo la nota distinzione fra i *regali maggiori* ed i *regali minori*. Quelle prerogative di minor conto, d'ordine secondario, le quali sono annesse all'impero, possono validamente dedursi in contratto, possono per legge alienarsi: ma quando si tratta di *regali maggiori*, qual è certo la podestà di esercitare la giurisdizione nelle cause civili, ella è comune sentenza non tanto dei canonisti e dei pubblicisti, ma eziandio dei teologi, di San Tommaso in specie, e di Sant'Agostino, e di tutti gli altri, che questi *regali maggiori* siano assolutamente inalienabili. Invano adunque la Chiesa ricorre alle leggi dei principi per tutelare quella parte di giurisdizione che siate stata deferita dalle costituzioni dei principi.

Viene poi il diuturno possesso; ma il possesso non giova al possessore secondo le più trite e note massime del diritto, quando la sua origine sia precaria. Ora, la Chiesa non per altro titolo che per titolo meramente precario ha potuto acquistare in principio, ed esercitare in progresso una parte della giurisdizione civile. Non poté per giure proprio, ma

solo per delegazione del principe questa giurisdizione dalla Chiesa esercitarsi.

Lungi adunque che possa alla Chiesa giovare nel presente caso il possesso del quale ragioniamo, secondo l'allegato principio per cui il possesso meramente precario mai non dà luogo a prescrizione, per quanto lungo tratto di tempo abbia durato, bisogna necessariamente confessare che il principe non poté esser spogliato di un diritto inerente alla sua sovranità, e che questo medesimo diritto non si poté per alcun modo trasferire nella Chiesa.

Vengono da ultimo i concordati, via questa per la quale più che per tutte le altre si lusinga la Chiesa di aver acquistato un legittimo ed irrevocabile diritto all'esercizio delle immunità le quali vennero nei concordati medesimi riconosciute e regolate. E qui parimente siamo lecito di non consentire a quella dottrina che venne in questo recinto esposta da taluno degli oppugnatori, vale a dire che i concordati intervenuti tra lo Stato e la Chiesa debbano pareggiarsi ai trattati fra due potenze intervenuti.

Secondo che ne pare, havvi grandissima distanza dai concordati ai trattati.

I trattati si fanno tra due potenze, fra Stato e Stato, e sono regolati (né potrebbero essere altrimenti) dal *gius internazionale*; invece i concordati si fanno non fra due potenze, ma bensì fra uno Stato ed il Supremo Gerarca della Chiesa. Possono avervi col Sommo Pontefice veri trattati, ma quando il Pontefice vi si accosta non quale capo supremo della Chiesa, ma bensì quale principe nei propri Stati, allora tali trattati sono veramente regolati dal *gius internazionale*; quando invece la convenzione segue tra uno Stato ed il Supremo Gerarca della Chiesa in questa sua propria qualità, allora la convenzione prende il nome di concordato, e non è più governata dal *gius internazionale*, ma è invece soggetta alle prescrizioni del *gius pubblico ecclesiastico*.

Posta questa verità, rimane a vedersi quale sia la forza, quale l'efficacia dei concordati intervenuti tra lo Stato sardo ed il Supremo Gerarca della Chiesa in punto delle immunità ecclesiastiche. Noi potremmo in questa materia seguire le tracce dei diversi oratori che la trattarono, dimostrando, come anche seguendo solo le massime del diritto generale, i concordati possano essere in varie guise impugnati; e come essi abbiano al pari d'ogni altra convenzione annessa la clausola *rebus sic stantibus*. Di modo che variando lo stato delle cose si possono i concordati impugnare, quando cioè la cosa si riduca a quel punto in cui se ella trovata si fosse da principio, la convenzione non avrebbe potuto aver luogo, si possono impugnare i concordati quando essi riescono evidentemente lesivi all'uno od all'altro dei contraenti, come fu impugnato da Clemente XII il concordato intervenuto tra il suo immediato antecessore Benedetto XIII ed il Re Vittorio Amedeo II; si possono da ultimo impugnare i concordati quando sia intervenuta tale una mutazione nella condizione di una delle parti contraenti, che questa mutazione renda impossibile l'esecuzione del concordato.

E ciò appunto occorre nel caso nostro, essendo, per le mutazioni politiche intervenute fra noi, impossibile di mantenere quel privilegio del foro a cui direttamente ripugnano le disposizioni del nostro Statuto.

Ma noi non vogliamo inoltrarci in tutta questa discussione sui vari mezzi che potrebbero adoperarsi onde restringere la forza e l'efficacia dei concordati che si fanno valere contro la proposta legge.

Basta a noi l'attenersi a questo semplice argomento. I concordati hanno la loro efficacia quando intervengono tutte le

condizioni necessarie, perchè un concordato produca il suo effetto.

Noi non vogliamo inoltrarci nella questione eccitata da uno degli onorevoli oratori, cioè che nel conflitto tra le leggi civili di uno Stato e la convenzione fatta con una potenza estera o col Supremo Gerarca della Chiesa, debba prevalere il concordato alle leggi civili: noi ammettiamo senza difficoltà che nel conflitto debba prevalere la convenzione fatta, alle leggi civili; ma diciamo che i concordati intervenuti colla Santa Sede (pei quali vennero riconosciute le immunità ecclesiastiche, e ne venne regolato l'esercizio), erano violati ed inefficaci nella loro origine.

Se non fossero stati violati ed inefficaci nella loro origine noi ammettiamo che lo Statuto non potesse invalidarli; ma se questi concordati, anche nella loro origine, quando furono conclusi e stabiliti mancavano d'intrinseca forza ed efficacia, allora potè lo Statuto stabilire quell'eguaglianza che contraddice al privilegio del foro, senza far caso dell'ostacolo che potesse nascere.

Ove per poco si esamini la natura dei concordati intervenuti per le immunità ecclesiastiche, sarà facile il persuadersi come questi concordati non abbiano mai avuto la forza ed efficacia di una vera e propriamente detta convenzione: perchè in fatto possa dirsi convenzione efficace, fra le altre essentialissime condizioni questa imperiosamente si richiede, che la cosa caduta in contratto sia suscettiva di esserlo. Io dirò e senza temenza di poter essere con fondamento contraddetto, che niun principe, per quantunque dir si voglia assoluto, può in modo irrevocabile alienare una parte della sua civile supremazia; ora quando si introdusse nei concordati e si regolò l'esercizio del privilegio del foro, l'autorità civile abdicò una parte della sua civile giurisdizione, e la Chiesa non poteva acquistare civile giurisdizione se non per abbandono che ne faccia il principe. Ma se il principe trovasi nella legale impossibilità di trasferire (e questa legge è irrevocabile) una parte qualunque della propria civile giurisdizione, ne viene per legittima conseguenza che i concordati, nella parte in cui stabilirono le immunità locali, e ne regolarono l'esercizio, non poterono far ostacolo a quell'eguaglianza dei cittadini innanzi alla legge che è proclamata dallo Statuto, e che contraddice troppo apertamente il privilegio del foro. Non havvi adunque alcuna via, per la quale la Chiesa abbia potuto afferrare lo scopo proposto, cioè quello di trovarsi legalmente investita di una parte della civile giurisdizione, imperciocchè non può questa civile giurisdizione regolarsi da sè e colle proprie leggi, non può averla avuta dal principe, non può averla acquistata per diuturno possesso avuto o da legge o da concordato, non potendo i principi per essi alienare una parte qualunque della loro civile potestà.

Qui, o signori, egli è opportuno che mi si conceda di ribattere un argomento che due degli onorevoli oratori i quali parlarono in proposito della legge trassero da un diverso linguaggio che pretendono essersi da me tenuto in altra occasione, in proposito della forza ed efficacia delle leggi della Chiesa e dei concordati.

Vorrebbero questi onorevoli preopinanti insinuare che, mentre io oggi caldamente impugno che i concordati intervenuti fra la Chiesa e lo Stato abbiano potuto attribuire alla Chiesa quella parte di giurisdizione civile nel cui possesso si trova, io abbia in altra occasione, come dissi, ad un'altra Camera, tenuto un linguaggio diametralmente opposto.

Ecco, o signori, le parole che mi si contrappongono:

« Niuno non sa che secondo le leggi da cui siamo retti e più ancora giusta i concordati tra il sacerdotio e l'impero inter-

venuti, le leggi ecclesiastiche sian tutt'altro che leggi dalla cui osservanza possa lo Stato a suo talento sottrarsi. »

La prima osservazione che io ho l'onore di sottomettere alla saviezza del Senato quella si è non essere, secondo me, troppo conforme alle regole di sana interpretazione lo staccare da un discorso un brano qualunque del medesimo, presentandolo isolato, quasi che questo brano isolato dovesse avere lo stesso significato che potrebbe avere quando fosse accompagnato da ciò che lo precede e da ciò che sussegue; ma lasciando anche in disparte questa riflessione, conviene richiamarsi alla memoria in quale occasione venissero da me queste parole pronunziate.

Tattavasi allora della rimozione di due vescovi, dei quali l'uno aveva abbandonato in quel tempo la propria diocesi, l'altro aveva abbandonato la propria sede, sebbene continuasse a governare la propria diocesi stando in un angolo della diocesi medesima.

Io allora avendo l'onore di sedere al banco dei ministri, ho manifestata la mia opinione in questi termini, vale a dire che onde ottenere la rimozione dei vescovi dalla propria sede, tolto il caso di rinuncia spontaneamente fatta, era, e secondo le leggi ecclesiastiche e secondo i concordati, necessario di dimostrare esservi, secondo il gius canonico, causa di cotali rimozioni; chè, senza di ciò, appartenendo alla Chiesa il potere e la facoltà di provvedere su questa materia, non poteva la società civile svestirla di una facoltà che legittimamente le apparteneva per arrogarla a sè stessa.

Ecco in qual senso io allora considerava come efficaci e le leggi ecclesiastiche ed i concordati in materia nella quale, secondo il mio modo di vedere, sola competente a conoscere e statuire era la Chiesa. Questa sola dimostrazione chiarisce quanto sia poco applicabile il caso presente al linguaggio tenuto allora, e come sia egualmente fondato a tenere di presente un linguaggio contrario, perchè allora si trattava di un diritto che io credevo, e credo tuttora appartenere alla Chiesa; mentre all'opposto di presente si tratta di un diritto il quale non appartiene che alla società civile, nella quale la Chiesa non può ingerirsi, non avendo essa sopra di questo acquistata alcuna ragione; non avendo potuto le leggi ecclesiastiche nè i concordati attribuirle una facoltà, che non le aspetta, e che ella non può acquistare e che non poterono i principi trasferirle.

Concludo adunque senza più che non si possa alcuno arrestare a quel diverso linguaggio che io tenni in altra Camera ed in altra speciale condizione, e che io ho ragione fondata a riconoscere che la Chiesa non può esercitare alcuna parte della giurisdizione civile, tanto meno a fronte dello Statuto, il quale proclama l'eguaglianza di tutti i cittadini dirimpetto alle leggi.

Ora mi fermerò a rispondere succintamente a quella parte degli oratori i quali senza impugnare di fronte la legge la giudicarono come inopportuna.

Inopportuna dissero la legge per doppia ragione. La dissero inopportuna per la circostanza dei tempi presenti, la dissero anche inopportuna per non essersi a sufficienza esaurite le negoziazioni, che, secondo loro, devono intraprendersi colla Santa Sede prima di venire a decretare la legge senza il consentimento della Corte di Roma.

Quanto al primo motivo d'inopportunità che si appone alla legge noi non sappiamo vedere come inopportuna possa giudicarsi la legge medesima.

Considerata dal lato della civile società, non solo vi è opportunità, ma vi è necessità, anzi vi è urgenza di abolire il privilegio del foro e le immunità locali; la necessità, l'ur-

genza, l'opportunità deriva dal bisogno di attuare in questa parte principale le disposizioni dello Statuto, di fare che realmente siavi uguaglianza tra i cittadini rimpetto alla legge, di fare che la giustizia sia amministrata in egual modo e dai tribunali istituiti dal Re.

Non è adunque il caso in cui si debba temporeggiare nel fare ciò che lo Statuto prescrive; se egli è eccezionale il presente ordine di cose, deve il Governo affrettarsi a far cessare gli abusi e correggere il disordine e mettere in pratica le disposizioni benefiche dello Statuto.

La seconda ragione che si viene adducendo per dire inopportuna la proposta legge derivossi da ciò che non siasi abbastanza esaurite quelle negoziazioni che dovevano intavolarsi colla Santa Sede prima di venire a decretare per legge l'abolizione delle immunità ecclesiastiche.

Qui noi distinguiamo il fatto dal diritto. Il fatto pare a noi bastantemente provato dalle comunicazioni che il ministro fece alla Commissione dei documenti, dalla lettura dei quali la Commissione stessa poté scorgere essersi intraprese trattative colla Corte di Roma fino dal 1847 quando era ancora ministro di grazia e giustizia il conte Avet; essersi rinnovata in principio del 1848 in virtù di quel memorandum che si trasmise al regio ministro in Roma, dove era provata e stabilita la necessità di venire all'abolizione del foro ecclesiastico non più conciliabile colle nuove istituzioni di cui il paese era stato dotato.

Risulta dalle fatte comunicazioni come più personaggi sono stati spediti a Roma per trattare su questo punto. Risulta adunque che, e per mezzo d'ambasciate, e per mezzo di carteggio, e per mezzo di note inviate alla Santa Sede si è ampiamente discusso il punto se si potesse o no venire a qualche accordo circa le immunità ecclesiastiche. Che dunque poteva farsi di più per vedere qual esito potessero avere queste trattative? Ma la questione noi la riduciamo a questi termini: se vi fosse cioè necessità di aver il consenso della Santa Sede per decretare l'abolizione delle immunità ecclesiastiche, se vi sia ancora materia a venire a transazione tra lo Stato e la Santa Sede.

Noi non vogliamo recarsi sulla questione la quale può essere dubbia ed intricata, nè cercare qual effetto farà dopo su coloro che non intendono. L'altro documento stato dal ministro alla Commissione comunicato versa sul vedere se siasi o no andato fino al punto a cui giungere si potesse per dire risolte le trattative, e perduta ogni probabilità di speranza che la Santa Sede fosse per aderire che si togliessero le immunità ecclesiastiche.

Ognuno può giudicare la cosa nel suo senso, ognuno può vederla sotto diverso aspetto: ma si è appunto per togliere la cosa da questa ambage che la Commissione credette di dover ridurre lo stato della questione ai seguenti termini: havvi o no necessità di avere il consenso della Santa Sede per decretare l'abolizione delle immunità ecclesiastiche? Puossi ancora di presente intavolare un accordo colla Santa Sede? Se egli è vero che non vi ha necessità di questo consenso, se egli è vero che la cosa è giunta a un punto che non vi è più materia di transazione fra le due potestà, sarebbe inutile il cercare di nuovo degli accordi, essi non potrebbero condurci ad alcun utile e soddisfacente risultamento. Ma, o signori, egli è palese non esservi necessità di sorta di avere il consenso della Sede pontificia per togliere via le immunità ecclesiastiche, quando le immunità ecclesiastiche altro non sono che l'esercizio di una parte della civile giustizia. Egli è palese che la potestà temporale, la quale consentì che una parte delle sue attribuzioni siasi dal principe staccata e trasportata nella

Chiesa, può, quando lo creda spediente, quando lo creda utile, richiamare a sè quella porzione di civile giurisdizione che consentì anche per un lungo tratto di tempo per modo di delegazione esercitarsi dalla Chiesa. Nè si può concepire, o signori, come già ebbe ad osservare la Commissione, nè si può concepire, ripeto, un diritto la cui efficacia dipenda dal consenso di quegli contro de' quali deve il diritto medesimo essere esercitato: quando il diritto abbia bisogno di questo consenso colle persone contro cui debba essere esercitato, egli perde la qualità di diritto, nè la riacquista se non intervenendo il consenso.

Ora, secondo l'accordo, essendo un vero e propriamente detto diritto quello che alla supremazia compete di esercitare nella sua pienezza la giurisdizione civile negli affari pecuniari, nella punizione dei delinquenti, nasce per conseguenza indispensabile che il principato non abbia bisogno del consentimento della Corte romana per togliere via le immunità ecclesiastiche le quali altro non sono che un'infrazione, una deroga a quella piena supremazia che al principato compete. Ma abbiamo soggiunta la seconda proposizione, vale a dire non esservi nello stato attuale delle cose materia a transazione. E poteva esservi questa materia di transazione e d'accordo, quando si contendeva sul più o sul meno dei diritti che dovessero riunirsi al principato, o lasciarsi presso la Chiesa, ma ora a fronte dello Statuto, il quale proclama l'uguaglianza dei cittadini in faccia alla legge, il quale vuole che la giustizia sia a tutti e nello stesso modo e dai medesimi tribunali istituiti dal Re amministrata, egli è impossibile di comportare più oltre che una parte di cittadini, gli ecclesiastici cioè e i laici che abbiano a fare con essi, siano distolti dalla giurisdizione ordinaria, e debbano adire un giudice privilegiato, e che nei delitti comuni, che dagli ecclesiastici si commettono, essi, non ai tribunali ordinari, ma agli ecclesiastici vadano soggetti. Deve dunque reintegrarsi il principato nella pienezza de' suoi diritti: devono quindi innanzi cessare tutti i privilegi che urtano colle disposizioni dello Statuto.

Noi crediamo dunque che qualunque sia l'interpretazione, che, secondo i diversi punti di partenza da cui altri si muove, possa darsi ai documenti dal Ministero alla Commissione comunicati per dedurre che o siasi bastantemente trattato colla Santa Sede, o potesse farsi qualche cosa di più; data, nel presente stato delle cose, la niuna necessità di avere il consentimento della Santa Sede per operare l'abolizione delle immunità ecclesiastiche, che il Governo debba essere per intero reintegrato nella pienezza dei diritti civili; dato che non vi possa più essere luogo ad accomodamenti fra le due potestà, altro più non resti se non se adottare pienamente e semplicemente la legge, la quale altro non essendo che un'attuazione, un'applicazione dello Statuto, non può nella sua ammissione soffrire difficoltà.

Signori, l'abolizione del privilegio del foro, delle immunità locali, è vivamente desiderata; che questo sia universale desiderio, lo prova il vivo entusiasmo col quale fu accolta nell'altra Camera dei rappresentanti della nazione, da tutti i lati della Camera stessa, e può dirsi che in questa maggioranza di suffragi, trovasi espresso il desiderio della nazione intera.

Aggiungasi essere veramente questo voto dell'universale il confronto, che si può fare tra le petizioni che vennero al Senato...

DE CARDENAS. Domando la parola sulle petizioni. (Rumori)

DEMARGHERITA, relatore.... tanto nel senso di adozione della legge, quanto nel senso di reiezione della medesima; nel senso della reiezione della legge hannovi petizioni portanti

firme in numero di 1893; nel senso dell'ammissione della legge hannovi firme che arrivano al numero di 15,577. Havvi dunque l'espressione chiara, indubitata, del voto universale della nazione. Questa fu già accolta da due dei poteri dello Stato, l'abolizione del privilegio del foro è cosa che non può essere suscettiva di serie difficoltà; e il principato ha un diritto incontrastabile in diritto perpetuo, un diritto che non può essere menomato in modo veruno.

La Chiesa non ha potuto per alcuna via giungere ad attribuire a sé in modo irrevocabile una parte della giurisdizione civile, e niuno dei titoli che ella sappia invocare può valere a quest'effetto.

La Commissione quindi non può che tenere per fermo che la saviezza di questo Consesso sarà per aggiungere col suo suffragio quanto si richiede per l'adozione della proposta legge, giusta in sé, utile da non potersi rigettare. *(Applausi)*

PRESIDENTE. Allorchè io sottoponevo al giudizio del Senato la proposizione fatta dall'onorevole senatore D'Orìa per la chiusura della discussione, il Senato inclinò alla sentenza che si esaurisse il turno d'iscrizione, e quindi si desse la parola a due organi della maggioranza e della minoranza della Commissione. Ciò non toglie, è vero, che il Senato possa ulteriormente sentire altri oratori, ma toglie al presidente la facoltà di accordare la parola a chi l'ha chiesta. Io debbo, ubbidiente a quanto il Senato ha già deliberato, mettere ai voti se si voglia o no tenere per chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Durante la discussione generale, due proposizioni furono deposte sul tavolo della Presidenza, una dal senatore Billet, colla quale si chiedeva la sospensione di tre mesi della discussione di questa legge; l'altra del senatore Galli, il quale proponeva un ordine del giorno col quale il Senato, approvando la proposta legge, invitava il Ministero a trattative con Roma per rendere più agevole l'esecuzione della legge. Tanto l'uno come l'altro dei proponenti hanno ritirata la loro proposizione; in conseguenza essendo già votata la chiusura della discussione generale, altro non mi resta che di leggere l'articolo primo della legge.

L'articolo 1° è così concepito:

« Le cause civili tra ecclesiastici e laici, od anche tra ecclesiastici, spettano alla giurisdizione civile, sia per le azioni personali che per le reali, o miste di qualunque sorta. »

È aperta la discussione su quest'articolo.

Se non si chiede la parola sopra di esso, lo porrò ai voti.

Prego coloro che si alzeranno a voler rimanere in piedi per qualche tempo, affinché l'uffizio abbia agio di numerare i voti.

Coloro i quali intendono di approvare l'articolo vogliono levarsi.

Il risultato sarebbe per l'adozione dell'articolo, ma trattandosi di questione sommamente grave, credo che sia bene di fare la controprova.

Chi disapprova l'articolo voglia sorgere.

(Il Senato approva.)

« Art. 2. Tutte le cause concernenti il diritto di nomina attiva e passiva ai benefici ecclesiastici, od i beni di essi o di qualunque altro stabilimento ecclesiastico, sia che riguardino al possessorio, ovvero al petitorio, sono sottoposte alla giurisdizione civile. »

Se non vi è chi chiegga la parola, porrò ai voti l'articolo 2.

Chi lo approva voglia sorgere.

(Il Senato adotta.)

« Art. 3. Gli ecclesiastici sono soggetti come gli altri cittadini a tutte le leggi penali dello Stato.

« Per i reati nelle dette leggi contemplati essi verranno giudicati nelle forme stabilite dalle leggi di procedura, dai tribunali laici senza distinzione tra crimini, delitti e contravvenzioni. »

Chi intende di adottare l'articolo 3° voglia alzarsi.

(Il Senato adotta.)

« Art. 4. Le pene stabilite dalle leggi dello Stato non potranno applicarsi che dai tribunali civili, salvo sempre all'ecclesiastica autorità l'esercizio delle sue attribuzioni per l'applicazione delle pene spirituali a termini delle leggi ecclesiastiche. »

Chi approva il quarto articolo voglia levarsi in piedi.

(Il Senato approva.)

« Art. 5. Per le cause contemplate nei quattro articoli precedenti, come per tutte quelle che in ragione di persona o materia ecclesiastica si recavano in prima istanza alla cognizione dei Magistrati d'appello, si osserveranno d'or innanzi le regole generali di competenza stabilite dalle vigenti leggi.

« I magistrati d'appello riterranno però la cognizione delle cause che già si trovassero presso essi vertenti nell'epoca in cui emanerà la presente legge. »

Chi adotta l'articolo quinto voglia sorgere.

(Il Senato adotta.)

Leggo l'articolo 6, che è del tenore seguente:

« Rifugiandosi nelle chiese ed altri luoghi, sino ad ora considerati come immuni, qualche persona alla cui cattura si debba procedere, questa vi si dovrà immediatamente eseguire, e l'individuo arrestato verrà rimesso all'autorità giudiziaria pel pronto e regolare compimento del processo, giusta le norme statuite dal Codice di procedura criminale.

« Si osserveranno però nell'arresto i riguardi dovuti alla qualità del luogo e le cautele necessarie affinché l'esercizio del culto non venga turbato. Se ne darà inoltre contemporaneamente o nel più breve termine possibile avviso al parroco od al rettore della chiesa in cui l'arresto viene eseguito.

« Le medesime disposizioni si applicheranno altresì al caso di perquisizione e sequestro di oggetti da eseguirsi nei suddetti luoghi. »

Essendo questo articolo composto di parecchi paragrafi, domanderò al Senato se desidera che se ne faccia la divisione, o se vuole votarlo per intero.

Molte voci. Intero! intero!

DELLA TORRE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Non posso concederle la parola sopra un articolo che fu già posto in votazione.

Ripeto quindi l'invito di levarsi a coloro che vogliono approvare l'articolo 6.

(Il Senato approva.)

L'articolo 7 è del tenore seguente:

« Il Governo del re è incaricato di presentare al Parlamento un progetto di legge inteso a regolare il contratto di matrimonio nelle sue relazioni con la legge civile, la capacità dei contraenti, la forma e gli effetti di tale contratto. »

GIULIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Giulio.

GIULIO. Signori, al punto al quale è giunta la deliberazione della legge, io non vi tratterò lungamente per spiegare i motivi che mi inducono, dopo aver votato in favore de' sei primi articoli, a votare contro quest'articolo settimo.

Dico adunque, o signori, che io voto contro quest'articolo, in primo luogo perchè mi pare assolutamente inutile. Per

esso si stabilisce che il Governo del re è incaricato di presentare al Parlamento un progetto di legge sopra un certo argomento. Ora, oltre alla forma insolita di questo articolo, pel quale la legge, nella cui formazione concorre anche il Governo del re, incaricherebbe il Governo stesso del re a presentare un progetto di legge, io non veggio che ciò aggiunga veruna forza a quel diritto d'iniziativa che appartiene al Governo e che di più può essere sussidiato dall'iniziativa individuale di ciascuno dei membri dell'una e dell'altra Camera. Infatti questa legge, e così anche l'articolo 7 di essa essendoci presentata dal Governo del re chiaro apparisce essere nelle intenzioni del Governo di presentare un tale progetto senza che sia per ciò mestieri uno speciale incarico. Mi oppongo poi allo stesso articolo, principalmente perchè esso è assolutamente estraneo all'oggetto della legge presente.

Questa legge infatti ha per iscopo la soppressione della giurisdizione ecclesiastica in materia civile e criminale; tale è il titolo posto in fronte alla legge; tale è l'argomento che ha dato luogo alla lunga e matura discussione che ha avuto luogo; discussione nella quale mai non è stato tampoco questione della legislazione civile, in quanto può aver tratto al matrimonio. Mi vi oppongo finalmente per questa ragione, che mentre è agli occhi miei indubitato che lo Stato ha l'assoluto e pieno diritto di entrare al possesso di quella giurisdizione dalla quale per le precedenti leggi e pei concordati esso si è astenuto; mentre, dico, è mia persuasione che il Governo ha l'assoluto diritto di sopprimere il foro ecclesiastico in quanto riguarda la giurisdizione civile e criminale, è poi egualmente mia convinzione che la materia matrimoniale è di sua natura essenzialmente mista, e che in essa è indispensabilmente necessario il concorso delle due potestà laica ed ecclesiastica. Estraneo per l'istituto di tutta la vita allo studio delle leggi civili e canoniche, io sarei nell'impossibilità di confortare con ragioni giuridiche la mia opinione. Mi limiterò dunque a dire che l'esser questa materia essenzialmente di natura mista, risulta a parer mio chiaramente da questa semplicissima ragione, che niuna giurisdizione può competere a quella potestà la quale non abbia in sua mano i mezzi di rendere efficaci le sue decisioni.

Per tutto ciò che spetta agli effetti, dirò così materiali ed esterni del matrimonio, io credo la potestà laica assolutamente competente a promulgare la legge più conforme ai principii generali del diritto, al benessere della società alla quale deve provvedere.

Ma oltre a questi effetti civili che io chiamerei materiali, oltre a questi effetti che versando sempre in sul tuo ed in sul mio, che aggirandosi sempre in sul diritto di possedere una cosa materiale, e pei quali la società civile ha i mezzi per far eseguire le sue sentenze, io veggio nel matrimonio un'altra e più importante serie d'effetti, che chiamerei effetti morali.

Veggio infatti essere dell'essenza del coniugio che debba esistere tra i coniugi una perfetta armonia, un'inviolabile fedeltà, un tenero attaccamento. Vedo che nasce nei coniugi il debito di educare moralmente e religiosamente la propria prole. Non ne veggio poi nei mezzi di cui il Magistrato civile può disporre alcuno per assicurare l'adempimento di questi doveri. Non veggio tribunale il quale possa costringere il marito ad amare la propria moglie, il padre a dare una saggia educazione ai figliuoli. Queste obbligazioni non possono aver sanzione efficace fuori che dalla religione. Né veggio neppure come in materia mista sì, ma tuttavia una e indivisibile, possano le due potestà, civile ed ecclesiastica, procedere altrimenti che di concerto tra loro.

L'articolo 7 adunque (per concludere) essendo inutile, estraneo alla legge presente, ed entrando in materia necessariamente ed essenzialmente mista, nella quale la potestà civile non è competente a decidere da sé, io voto contro di esso.

DMARGHERITA, relatore. L'onorevole senatore Giulio impugnò l'articolo 7 della legge della quale si tratta e l'impugna dal lato della forma, non meno che dal lato della sua sostanza. In quanto alla forma la crede egli incostituzionale, inquantochè il Governo del re si impone la necessità di presentare al Parlamento un progetto di legge sulla materia ivi accennata. Tale forma però trovasi da antecedenti confermata, e già accadde in questa e nell'altra Camera che si costituì in mora il Governo a presentare un progetto di legge sopra varie materie. Se adunque la Camera ha incaricato il Governo del re di presentare una legge su certe materie, nulla toglie che il Governo medesimo si imponga la necessità di presentare un progetto di legge sopra una materia che generalmente si desidera di vedere in modo fermo regolata.

Quanto alla sostanza, l'obiezione fatta a quest'articolo dall'onorevole senatore Giulio consiste in ciò che il matrimonio essendo una materia di natura mista, non possa perciò la società civile fare tutto da sé, ma si richieda il concorso delle due potestà.

Noi ammettiamo che nel matrimonio possono e devono considerarsi dall'uno dei lati il sacramento, dall'altro il contratto; ma appunto perchè nel matrimonio in sé riunisce e la dignità del sacramento ed il valore del contratto che dipende dalla giurisdizione civile, vuol essere la materia che riguarda il sacramento dalla Chiesa sola governata; dall'altro lato, essendo civile la ragione del contratto, per questo rispetto vuole il matrimonio essere regolato dalla legge civile; quindi nulla può essere d'ostacolo a che il Governo s'imponga l'obbligo di regolare il matrimonio ne' suoi rapporti civili.

Adunque o si guardi alla forma in cui è concepito questo articolo, o se ne consideri la sostanza siccome la materia che vuol essere regolata colla legge di cui si prescrive la presentazione, non è che meramente civile, e non deve produrre che effetti puramente civili, il detto articolo merita di essere dalla Camera approvato, non essendovi, come ho dimostrato, vizio nella sostanza che ne impedisca l'adozione.

D'altra parte mi pare che la materia di quest'articolo non sia totalmente estranea a quella degli articoli precedenti, in quanto che anche in questa parte la società civile aveva creduto che prevalesse la ragione del sacramento alla ragione del contratto, e che perciò il matrimonio dovesse essere per la ragione del sacramento che attirava a sé la ragione del contratto, unicamente e per intero regolata e dipendente dalla Chiesa stessa.

Ora la nuova legge pare intesa a dare a ciascuno quello che gli appartiene, vale a dire lasciare alla Chiesa il regolamento del matrimonio in quanto riguarda la dignità del sacramento, ed alla potestà civile il regolamento del matrimonio considerato come contratto in quanto riflette agli effetti civili che ne possono derivare.

Dunque non si allontana punto la materia di quest'articolo 7 da ciò che costituisce il soggetto degli articoli precedenti; e non vi ha perciò vizio d'incostituzionalità nella forma del medesimo, come neppure riguardo alla sostanza, perchè appunto per essere materia mista, come dissi, può essere dal lato civile regolata dalla civile autorità. Ed infine non contengono in sostanza quest'articolo altro che una dichia-

razione di principio, nulla impedisce che possa essere desso adottato in via di principio, salvo poi al Parlamento di dare il suo maturo giudizio nelle disposizioni che faranno parte della nuova legge quando questa verrà al Parlamento sottomessa.

SICCARDI, ministro di grazia e giustizia. L'onorevole relatore della Commissione, o signori, vi ha esposto ottimamente l'unico e vero concetto di quest'articolo.

Nella materia del matrimonio possono occorrere due questioni. La prima si è se spetti all'autorità civile di prendere qualche ingerenza legislativa nella materia del matrimonio, considerato semplicemente come contratto.

Questa questione, o signori, è risolta nei codici di tutte le nazioni cattoliche dell'Europa; tutti, più o meno, fecero disposizioni legislative relativamente a questa materia importantissima per la società civile, come lo è senza dubbio per la società religiosa.

Uno degli onorevoli senatori ha letto ieri un brano delle osservazioni che si fecero da un illustre magistrato dei regi Stati nell'occasione in cui si preparavano gli elementi del nuovo Codice civile che ci regge tuttora, da cui si ricava che quel magistrato spiegò formalmente, solennemente il voto che anche relativamente al matrimonio si statuisse qualche disposizione dell'autorità legislativa dello Stato. Ora, questa disposizione il Ministero la crede utile, la crede necessaria.

Vi ha inoltre una ragione che si può dire di circostanza.

Si sta preparando, in esecuzione di una legge già promulgata, un progetto di nuovo ordinamento dello stato civile. La Commissione incaricata di compilare il progetto di quest'ordinamento ha espressamente dichiarato che non poteva procedere innanzi nel suo lavoro, se almeno in principio non veniva genericamente disposto che una disposizione civile sul matrimonio sarebbe stata adottata.

Rimane l'altra questione, ed è qual debba essere questa legislazione civile sul matrimonio; in qual modo abbiasi la medesima a conciliare colle disposizioni ecclesiastiche relative allo stesso atto considerato come sacramento.

Ma l'articolo di che si tratta pregiudica per nulla al tenore, alla natura di queste disposizioni, le quali presentano senza dubbio al legislatore uno dei più difficili problemi della legislazione.

Il Governo e le persone eminenti che gli prestano in questa parte il loro leale ed illuminato concorso recheranno nella disquisizione di questa materia tutta la maturità, tutta la ponderazione che l'alta sua importanza richiede; ma frattanto, o signori, non si può fare difficoltà all'accoglimento di quest'articolo, tanto più accettabile quanto mi pare ch'esso possa avere un'influenza utile ed importante sull'avvenire. *(Bravo! dalle tribune)*

MARINA. I termini della risposta che il ministro ha dato alle opposizioni che si fanno sull'inserzione di questo articolo nella legge basterebbero per sé stessi a dimostrarne l'utilità; se io prendo, sul finire della presente discussione, la parola in questa materia, si è per dimostrarne la di lei necessità assoluta.

Non è tanto insignificante, né illegale, né certamente inconstituzionale l'articolo di legge che vi è proposto, esso fa presentire la necessità di introdurre nella legge tali disposizioni, le quali vengano ad aggiungersi ed a chiarire la materia matrimoniale.

Il ministro, proponendolo, ha così prevenuto un'altra proposizione che si sarebbe potuta e dovuta fare, quando quest'articolo nella legge non figurasse, vale a dire che fosse chiamata l'attenzione del ministro a completare questa parte della legislazione del nostro Stato.

L'osservazione stessa fatta dall'onorevole senatore contro a quest'articolo pienamente risolverà la questione.

Egli ha osservato che la questione è di natura mista, e che il concorso delle due potestà sarebbe necessario nello statuire sopra questa materia. Sia pure necessario il concorso di queste due potestà; ma intanto il Governo intende operare; ed è ragione che operi per la parte sua nell'ordine dei principii che colla presente legge ha già introdotti nelle altre materie giurisdizionali.

Io non voglio estendermi nella quistione matrimoniale, dirò solamente essere fuori d'ogni dubbio che essa, non che la giurisdizione data alla curia vescovile su tale oggetto, esige riforme da farsi di concerto colla Santa Sede, appunto perchè mista è la materia che la concerne.

Le questioni che si agitano attualmente avanti le curie ecclesiastiche, riflettenti il matrimonio, hanno dato luogo ben soventi a controversie ed a discussioni nelle quali anche i tribunali civili dovettero o come legittima conseguenza delle medesime o per incidente occuparsi.

Ciò è conosciuto da quanti hanno pratica di foro; tale inconveniente è necessario che cessi; questo è d'uopo che sia regolato da leggi formali, né soggetto all'arbitrio così dell'una come dell'altra potestà.

Laonde pare conseguente che il ministro, introducendo nella legge quest'articolo, non solo ha fatto cosa utile, ma indispensabile, perchè senza di ciò tale proposta sarebbe stata mossa da qualche membro del Parlamento.

Io concludo che la legge deve conservare l'intera disposizione. *(Segni d'approvazione)*

PRESIDENTE. Debbo dunque porre ai voti l'articolo 7 ed ultimo della legge.

Chi intende approvarlo sorga.

(È approvato.)

Si procede all'appello nominale per lo scrutinio segreto della legge.

(Mentre il senatore Billet sta per votare, sorgono dalle tribune vari rumori.)

Io prego le tribune a voler conservare in quest'ultimo periodo della discussione quel dignitoso contegno che tennero nelle due precedenti tornate. Il Senato, il presidente, gli astanti tutti ebbero argomento di commendarlo, perchè vi riconobbero quel progredire che farsi ogni dì da tutti nei buoni e lodevoli abiti della vita costituzionale. *(Applausi generali)*

Risultamento della votazione:

Votanti	80
Voti favorevoli	81
Voti contrari	29

(Il Senato adotta.)

(Vivi, fragorosi e prolungati evviva al Senato, al presidente e al ministro Siccardi.)

La seduta è levata alle ore 5 1/4.